

dossier

6 novembre 2018

Legge di delegazione Europea 2018

A.C. 1201-A



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 62/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari comunitari

Tel. 06 6760-9409 - st_affari_comunitari@camera.it -  @CD_europa

Progetti di legge n. 37/1

SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 - ✉ cd RUE@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ID0004a

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa.....	3
Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea 2018	6
Sintesi sulle singole disposizioni	9
Articolo 3 (<i>Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale</i>).....	9
Articolo 4 (<i>Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"</i>).....	12
Articolo 5 (<i>Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale</i>).....	13
Articolo 6 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti</i>)	15
Articolo 7 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea</i>).....	18
Articolo 8 (<i>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE</i>)	21
Articolo 9 (<i>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari</i>).....	25
Articolo 10 (<i>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure</i>	

<i>di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e, in relazione alla sanità delle piante, al regolamento (UE) n. 2017/625, nonché per il riordino e la semplificazione in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune piante)</i>	28
Articolo 11 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari</i>).....	32
Articolo 12 (<i>Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra</i>)	37
Articolo 13 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>)	42
Articolo 14 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti</i>)	46
Articolo 15 (<i>Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</i>).....	51
Articolo 16 (<i>Attuazione della direttiva UE/2017/2108 in materia di sicurezza per le navi passeggeri</i>).....	66
Articolo 17 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri</i>)	68
Articolo 18 (<i>Attuazione della direttiva (UE)2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea</i>).....	71

Articolo 19 (<i>Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti</i>)	73
Articolo 20 (<i>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio</i>)	78
Articolo 21 (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE)</i>).....	82
Articolo 22 (<i>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010</i>).....	91
Articolo 22-bis (<i>Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)</i>).....	99

Schede di lettura

Premessa

Il *dossier* contiene elementi inerenti al disegno di legge di delegazione europea 2018 (a. C. **1201**), così **come modificato** nel corso della sede referente alla Camera dei deputati.

Giova ricordare che il disegno di legge di delegazione europea, unitamente al disegno di legge europea, costituisce un'iniziativa legislativa del Governo che l'ordinamento prescrive come **atto dovuto**.

In particolare, la legge n. **234** del **2012** (che è venuta a sostituire la disciplina che negli anni si è succeduta nella materia della c.d fase discendente, dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 c.d. *La Pergola* fino alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 di cui la n. 234 ha preso il luogo) prevede che ogni anno – entro il **28 febbraio** – il Governo e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **presenti alle Camere**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un **disegno di legge di delegazione europea**, con l'indicazione dell'**anno di riferimento (art. 29, comma 4)**.

Il **contenuto** del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'**articolo 30**, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
- d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

- f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
- i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Ai sensi dell'**articolo 29, comma 7**, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale **omesso inserimento** delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle **procedure di infrazione**, l'elenco delle direttive recepite o da recepire **in via amministrativa**, l'elenco delle direttive recepite **con regolamento** e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole **regioni e province autonome** hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa¹ che precede il testo del disegno di legge.

A partire dalla riforma del 2012, sono state approvate **5** leggi di delegazione europea.

Fatta eccezione per le disposizioni di cui alla lett. g) (*supra*), la legge che qui si illustra conferisce al Governo un **potere di legislazione delegata**, ai sensi dell'art. **76** della Costituzione. Essa deve pertanto prevedere sia principi e criteri direttivi cui l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio del potere, sia un limite temporale entro cui esso può essere esercitato.

L'attuale sistema della legge n. 234 contempla un **doppio ordine** di principi e criteri direttivi:

¹ Le informazioni fornite nella relazione illustrativa contengono dati aggiornati al 31 dicembre 2017. Con riguardo alle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia, la relazione presenta altresì un aggiornamento alla data del 25 luglio 2018. Quanto alle direttive europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea negli anni 2016 e 2017, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate, sono forniti dati ulteriori, aggiornati al 31 dicembre 2017.

- uno di carattere **generale**, previsto già nella medesima legge n. 234, all'art. **32**. Accanto a tali principi e criteri direttivi di carattere generale è presente anche la disciplina delle modalità di approvazione dei decreti legislativi (art. **31**) e dunque norme inerenti a termini e procedure (ivi compreso il parere delle Commissioni parlamentari competenti). Vale la pena ricordare che l'art. **33** della legge n. 234 del 2012 prescrive che la legge di delegazione europea contenga anche una specifica **delega per la disciplina delle sanzioni** da irrogare per il caso di violazioni di obblighi contenuti nelle direttive o nei regolamenti europei;
- uno **speciale**, costituito dai principi e dai criteri direttivi specifici e riferiti a ogni singolo atto normativo dell'Unione europea per cui il Governo è chiamato al recepimento o all'adeguamento dell'ordinamento interno. Tali criteri sono l'oggetto della legge di delegazione europea e offrono al legislatore delegato indicazioni più precise riferite all'ambito sociale e materiale trattato.

Procedura parlamentare

L'esame della legge di delegazione europea è uno dei momenti parlamentari che interessano la fase **discendente** del diritto dell'Unione europea. Gli altri sono costituiti dall'esame ed approvazione dei **disegni di legge europea** con il contestuale esame della **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione**.

La legge europea, a differenza della delegazione europea, non è una delega ma una legge le cui disposizioni hanno efficacia diretta e mirano a sanare con immediatezza situazioni determinatesi per il mancato o non conforme recepimento di atti normativi dell'Unione europea.

La Relazione consuntiva è, invece, l'atto con cui il Governo dà riscontro al Parlamento della propria attività nelle sedi europee nell'anno trascorso. Questo atto fa seguito logico e cronologico alla Relazione programmatica, che - viceversa - viene presentata **prima** dell'apertura dell'anno di riferimento e fa parte della fase ascendente, poiché in esito alla discussione su di esso è approvata una risoluzione che impegna al Governo ad assumere nelle sedi europee un determinato indirizzo politico.

Sulla delegazione europea e sulla Relazione consuntiva si svolge un procedimento di **esame congiunto** in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro quella di indirizzo e controllo.

Per quanto riguarda la **procedura** occorre far riferimento all' **articolo 126-ter** del Regolamento della Camera che traccia una procedura speciale.

Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea 2018

Agli articoli **1** e **2**, il disegno di legge di delegazione europea riepiloga i principi di carattere generale che dovranno presiedere all'esercizio del potere delegato, richiamando espressamente la legge n. 234 del 2012.

In particolare, si specifica che le direttive di cui il Governo è delegato a emanare decreti legislativi di recepimento sono elencate nell'**allegato A**; e che – in materia di oneri finanziari derivanti dal recepimento - **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** delle direttive di cui all'Allegato A esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti (art. **1**, comma **3**).

In virtù dell'**emendamento del Relatore 1.3** (approvato con il parere favorevole della Commissione lavoro), tra le direttive da recepire – senza tuttavia la previsione di principi e criteri direttivi specifici ulteriori rispetto a quelli di cui alla legge n. 234 del 2012 – in sede referente è stata inserita la **direttiva (UE) 2018/958** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

Lo stesso **comma 3** prevede inoltre che, in caso di incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i **decreti legislativi** attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi** che **stanzano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)).

È altresì previsto il **parere delle Commissioni parlamentari** competenti anche per i **profili finanziari** sugli **schemi** dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

L'articolato licenziato dalla Commissione XIV contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega e, più in particolare, per il recepimento o l'adeguamento del diritto interno:

- della direttiva (UE) 2017/1371 (lotta alle **frodi lesive degli interessi finanziari** dell'Unione mediante il diritto penale (cd. direttiva PIF - protezione interessi finanziari) (art. 3);
- del regolamento (UE) 2017/1939, che ha istituito, la **Procura europea** (cd. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*) (art. 4);
- del regolamento (CE) n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di **sequestro conservativo su conti bancari** (art. 5);
- della direttiva (UE) 2017/828 in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli **azionisti** (art. 6);
- della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in **materia fiscale** nell'Unione europea (cd. direttiva DRM - *Dispute Resolution Mechanism*) (art. 7);
- del regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del **prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli** o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. La revisione della normativa persegue l'obiettivo di prevedere per diverse tipologie di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori (art. 8);
- del regolamento (UE) 2017/1131, sui **fondi comuni** d'investimento **monetari** (FCM) (art. 9);
- del regolamento (UE) n.2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli **organismi nocivi** per le piante, e del regolamento (UE) n. 2017/625 (art. 10);
- del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai **controlli** ufficiali sugli **alimenti** e sui **mangimi**, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (art. 11);
- della direttiva (UE) 2018/410 in materia di **scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra**, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 e l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 (art. 12);
- della direttiva 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, di **pile** e **accumulatori** e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti "RAEE" (art. 13);
- della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del cd. pacchetto di misure sull'**economia circolare** e riguarda anche i fanghi di depurazione (di cui si è discusso a proposito della conversione del c.d. decreto legge Genova, a.C. 1209, art. 41) (art. 14);

- della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e **rifiuti di imballaggio** (art. 15);
- della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le **navi da passeggeri** (art. 16);
- della direttiva (UE) 2017/2109, sul numero e sull'identità delle persone a bordo di una nave (art. 17);
- della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi *ro-ro* da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea (art. 18);
- della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (art. 19);
- del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio (art. 20);
- direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia (art. 21);
- del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (art. 22);
- della direttiva (UE) 2017/159 sulla sicurezza dei lavoratori della pesca (art. 22-*bis*).

Sintesi sulle singole disposizioni

Articolo 3

(Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale)

L'articolo 3 inerisce alla **direttiva (UE) 2017/1371**, relativa alla lotta contro la frode che lede gli **interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**, cosiddetta "*direttiva PIF* (protezione interessi finanziari)". Il **termine per il recepimento** è il **6 luglio 2019**.

La Direttiva 2017/1371 ha per oggetto la fissazione di «norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari». (art. 1). In sostanza, essa è tesa a far sì che gli Stati membri adottino – ove non già presente - una **legislazione penale che rispetti standard minimi di efficacia per la lotta alle condotte criminali** che minacciano le entrate e il patrimonio finanziario dell'Unione. Al riguardo, la direttiva offre le necessarie indicazioni su oggetto, ambito di applicazione e definizioni (artt. 1 e 2). Merita osservare che – con riferimento specifico alla frode fiscale sull'IVA – la direttiva vale solo per i fatti che siano connessi al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e cagionino un danno agli interessi finanziari dell'UE per un importo superiore a 10 milioni di euro (art. 2, comma 2).

La direttiva esige che gli Stati membri puniscano tali condotte anche a titolo di **tentativo**, di **istigazione**, di **concorso di persone**, di **associazione** a delinquere e **favoreggiamento *post delictum***.

Inoltre, sempre nell'ottica di una più efficace repressione delle condotte lesive dei suoi interessi finanziari, la direttiva chiama gli Stati membri a prevedere la responsabilità anche delle **persone giuridiche** (art. 6), la **confisca** dei proventi di tali attività illecite (art. 10) e **termini di prescrizione** del reato sufficientemente lunghi e comunque non inferiori a cinque anni (art. 12), onde evitare che il decorso del tempo frustri l'attività di contrasto.

A quest'ultimo riguardo, si rammenta che nel nostro ordinamento si è sviluppata una complessa vicenda, comunemente indicata come caso **Taricco**, che ha preso le mosse con l'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione dell'8 luglio 2016, con cui si lamentava l'illegittimità costituzionale della legge di ratifica del Trattato di Lisbona e, più in particolare, dell'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove esso avrebbe imposto la **disapplicazione delle regole interne sulla prescrizione dei reati** (art. 160 del codice penale), proprio in un processo penale per frode IVA. Secondo la Corte di cassazione, la disapplicazione delle norme sulla prescrizione (dovuta alla prevalenza del diritto dell'Unione europea su quello interno, stabilita con

riferimento al caso *Taricco* nella sentenza dell'8 settembre 2015, C-105/14) avrebbe impedito di dichiarare prescritti i fatti di causa – che secondo la legge italiana erano prescritti – senza però che la normativa risultante da tale disapplicazione indicasse una nuova precisa disciplina della prescrizione, con ciò ledendo un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico italiano (un c.d. controlimite), vale a dire la determinatezza del precetto penale, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale aveva dapprima sollevato una questione pregiudiziale innanzi alla Corte del Lussemburgo (ordinanza n. 24 del 2017); una volta che la Corte di giustizia aveva risposto (sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17), la Corte costituzionale ha emanato una sentenza interpretativa di rigetto (n. **115** del **2018**). La Corte ha ritenuto che la regola *Taricco* non possa applicarsi nell'ordinamento italiano senza un'espressa scelta legislativa interna e con una regolazione rispettosa del principio di determinatezza. La Corte ritiene che – del resto – questa pronuncia sia in linea con la sentenza resa dalla Corte di giustizia in riscontro alla questione pregiudiziale, giacché la Corte di giustizia aveva subordinato l'applicabilità nell'ordinamento interno della regola *Taricco* alla verifica - demandata al giudice nazionale - se essa fosse compatibile con il principio di determinatezza in materia penale.

Con specifico riferimento ai principi e criteri direttivi, **la lettera a)** del comma 1, prescrive che il Governo **individui le fattispecie incriminatrici** già previste nell'ordinamento interno che possano essere **ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea**, e quindi corrispondano alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla Direttiva (con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa).

Il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà inoltre individuare le norme interne relative ai reati che, pur essendo diversi dalle condotte fraudolente direttamente tese a far conseguire un vantaggio all'agente con danno del bilancio UE, sono in grado di apportare un danno al medesimo bene giuridico secondo quanto previsto dalla Direttiva (art. 4). La stessa infatti impone specifici obblighi d'incriminazione per il riciclaggio di denaro, la corruzione attiva e passiva e l'appropriazione indebita.

Venendo alla **lettera d)** del comma 1, essa concerne le ipotesi di **corruzione**. Al riguardo, il Governo è delegato a modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale. Tale articolo dispone in materia di applicabilità di alcune norme del codice penale (in materia peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione) ai membri e ai funzionari degli organi dell'Unione europea, della Corte penale internazionale e di Stati esteri. Le modifiche da apportare al menzionato articolo sono volte ad estendere la punizione dei fatti di **corruzione passiva**, come definita dalla Direttiva, anche ai **pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Paesi terzi** rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche

internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano **ledere gli interessi finanziari dell'Unione**.

Come sopra ricordato l'art. 4, par. 2, della Direttiva, alla lettera *a*), specifica che per «corruzione passiva» si intende l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Il secondo comma dell'articolo 322-bis, il quale dispone l'applicabilità anche a “funzionari” di “altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali”, e quindi, funzionari non dell'Unione europea, di alcune norme in materia di corruzione, nella sua attuale formulazione non richiama gli articoli dal 317 al 320 c.p. e dunque non comprende le fattispecie incriminatrici della corruzione c.d. passiva.

La lettera *d*) delega inoltre il governo ad apportare un'ulteriore modifica al medesimo articolo 322-*bis* (secondo comma, n. 2), volta ad **ampliare l'ambito applicativo della disposizione**, attualmente circoscritto ai fatti commessi in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Articolo 4

(Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO")

Questo articolo delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 inerente alla Procura europea (cd. EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Si ricorda che tale regolamento europeo, emanato il 12 ottobre 2017, in esito a una procedura di cooperazione rafforzata tra 22 Stati membri, è composto di 120 articoli. L'EPPO è un ufficio requirente volto, in particolare, al perseguimento e rinvio a giudizio di autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. L'ufficio è costituito da procuratori europei, uno per ogni Paese europeo, con mandato di **6** anni, prorogabile di non più di **3**. I compiti di impulso e coordinamento investigativo ricomprendono anche la decisione dell'esercizio dell'azione penale innanzi alle giurisdizioni nazionali, momento i cui la competenza dell'EPPO cessa. Infatti, la fase del processo penale è lasciata all'esclusiva competenza dei singoli Paesi membri. L'operatività dell'ufficio è comunque differita al 21 novembre 2020.

Per quanto riguarda la **struttura** dell'ufficio, l'articolo 4, comma 3, prevedeva, quale criterio di delega, che gli uffici decentrati dell'EPPO, sede di procuratori delegati, potessero essere in numero non inferiore a 2 e non superiore a 10. Nella seduta del 6 novembre 2018 è stato, tuttavia, approvato un **emendamento** (De Luca 4.4, con parere favorevole della Commissione giustizia) che **ha soppresso il riferimento al numero massimo** dei magistrati che possono essere addetti agli uffici decentrati.

E' stato inoltre approvato l'emendamento 4.100 del Relatore volto ad introdurre una miglior formulazione della finalità della norma di copertura finanziaria.

Articolo 5

(Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

Il regolamento (CE) n. 655/2014 inerisce alla problematica del recupero transfrontaliero dei crediti. Le disposizioni europee (regolamento n. 1215 del 2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, cd. Bruxelles I bis, che ha proceduto alla rifusione del regolamento n. 44 del 2001, cd. reg. Bruxelles) già prevedevano alcuni strumenti, in favore dei creditori civili e commerciali, volti a ottenere provvedimenti cautelari nello Stato di esecuzione, al fine prevenire eventuali attività fraudolente dei propri debitori.

Con il Libro Verde del 24 ottobre 2006, la Commissione Europea ha esaminato la possibilità di migliorare l'esecuzione delle decisioni in materia di crediti pecuniari in Europa; da tale esigenza è infatti scaturito il regolamento (CE) n. 655 del 2014, che introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari, allo scopo di superare le disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri. La funzione del nuovo istituto europeo è quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale avvalendosi del sequestro conservativo anche di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un debitore. Scopo della misura è, quindi, consentire al creditore di vincolare i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate.

Nei casi transazionali, dunque, il creditore può chiedere al giudice competente per il merito della causa di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico (sentenza o transazione). L'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Il regolamento UE n. 655/2014 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca (ed il Regno Unito).

Con la procedura dettata dal regolamento è possibile ottenere la cd. OESC, ovvero l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, che impedisce al debitore di compromettere la successiva esecuzione del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo specificato nell'ordinanza, di somme che sono detenute dal debitore, o in suo nome, in un conto bancario presso uno Stato membro. L'OESC è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno (articolo 1 del Regolamento).

Il regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con carattere transnazionale (articoli 2 e 3). L'articolo 4 reca le definizioni rilevanti.

L'articolo 2 reca esplicite esclusioni dalla disciplina, *ratione materiae*, tra cui; i crediti fiscali, doganali o amministrativi; i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi o da rapporti con effetti assimilabili al matrimonio, i testamenti e le successioni, i crediti nei confronti di un debitore assoggettato ad una procedura concorsuale, la sicurezza sociale e l'arbitrato.

La transnazionalità (articolo 3) si verifica ove il conto bancario, su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'OESC, è tenuto in uno Stato membro che non sia quello dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di OESC ovvero quello di domicilio del creditore.

Agli articoli 5 e 6 viene disciplinata la procedura per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo europea.

All'articolo 7 è previsto il doppio requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, similmente a quanto previsto per le misure cautelari nell'ordinamento interno. All'articolo 11 è specificato che il provvedimento viene emanato *inaudita altera parte*.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 6

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti)

L'**articolo 6** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. La direttiva è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti. Al fine di perseguire tali obiettivi, vengono introdotti nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Il comma 1 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere *a)*, *h)* ed *l)* dispongono l'adozione delle modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente occorrenti ai fini dell'attuazione della normativa europea, prevedendo il ricorso alla delega nei confronti delle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare a livello regolamentare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1 della direttiva (contenente le modifiche alla direttiva 2007/36/CE).

La lettera *b)* individua la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente a informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell'applicazione o in caso di mancata osservanza delle disposizioni del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla direttiva 2017/828, in tema di "identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e

agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti", da parte di intermediari dell'Unione o di un paese terzo.

La lettera *c)* delega il Governo a dare specifica attuazione al nuovo articolo 3-bis della direttiva 2007/36/CE, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. In particolare, il Governo dovrà individuare la percentuale di azioni o diritti di voto, non superiore allo 0,5 per cento, al di sopra della quale le società sono autorizzate a richiedere l'identificazione propri azionisti, anche al fine di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario.

La lettera *d)* delega al Governo l'adozione delle occorrenti modificazioni alla disciplina vigente al fine di dare attuazione capo I-ter della direttiva 2007/36/CE, contenente la disciplina relativa alla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

La lettera *e)* specifica la necessità di dare attuazione ai nuovi articoli 9-bis e 9-ter della direttiva 2007/36/CE, relativi al diritto di voto sulla politica di remunerazione degli amministratori e alle informazioni da fornire e diritto di voto sulla relazione sulla remunerazione, apportando alla relativa disciplina, contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza - TUF), le modifiche necessarie, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

La lettera *f)* include fra i criteri direttivi per il Governo la necessità di apportare al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione. Il Governo viene inoltre delegato a modificare il codice delle assicurazioni con riferimento ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni contenute nella direttiva 2009/138/CE (cd. *solvency II* che disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione), alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia.

La lettera *g)* dispone di apportare alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate le modifiche necessarie ad assicurarne la conformità con il nuovo articolo 9-*quater* della direttiva 2007/36/CE. Tale previsione lascia ampi margini di discrezionalità agli Stati membri con riferimento agli

obblighi di trasparenza e di approvazione da parte dall'assemblea generale o dall'organo di amministrazione o di vigilanza della società delle operazioni rilevanti effettuate con parti correlate. Nell'esercizio delle opzioni che la normativa rimette alla determinazione degli Stati membri, viene specificata la necessità di preservare, ove compatibili con la direttiva, i presidi di tutela già previsti dal diritto nazionale. Dovranno, in particolare, essere conservati sia la disciplina prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo, sia i principi generali di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, che delega alla CONSOB il compito di dettare i principi ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono ispirarsi per garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni che coinvolgono parti correlate.

La lettera *i*) individua la necessità di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 5), della direttiva 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti ad irrogarle. Vengono, infine, identificati l'importo minimo (2.500 euro) e quello massimo (10 milioni di euro) riferiti alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il comma 2 stabilisce che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Si segnala che, alla luce del carattere specialistico delle norme oggetto di delega, occorrerebbe valutare l'opportunità di semplificare il procedimento di adozione degli atti delegati per l'attuazione della direttiva 2017/828, in cui risultano coinvolti sei ministeri.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 7

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea)

L'**articolo 7** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. direttiva DRM - Dispute Resolution Mechanism, il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019).

Si rinvia alla sintesi della direttiva in calce al presente dossier, per una disamina delle principali disposizioni della stessa e per le differenze con le vigenti Convenzioni europee. Sinteticamente si ricorda in questa sede che la direttiva DRM è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

Nel merito, la direttiva in esame ripropone la struttura generale della vigente convenzione n. 90/436/CEE, e cioè:

- presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
- valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza;
- raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione;
- in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Rispetto all'impianto della suddetta convenzione n. 90/436/CEE, vengono introdotti i seguenti elementi di novità:

- ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1 della Direttiva);
- introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una commissione consultiva competente ad esprimersi

- sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5);
- previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale (articolo 6).

Il comma 1 individua i seguenti principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, affidando al Governo il compito di:

- procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con riguardo tra l'altro agli adempimenti attribuiti dalla Direttiva DRM ai tribunali nazionali;
- coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99 ;
- procedere alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale;
- fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla Direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva DRM con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 16 della stessa.
- Si ricorda in proposito che il richiamato articolo 16 della Direttiva DRM stabilisce che spetta ai singoli Stati membri regolamentare le interazioni tra le decisioni dei giudici nazionali e la percorribilità della procedura.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In sede referente, questo articolo è stato oggetto di modifiche richieste per ottemperare alle condizioni della Commissione bilancio. Più in

particolare, nel **comma 3**, in virtù dell'**emendamento** 7.100 del Relatore, è stato specificato che la quantificazione ivi contenuta degli oneri è da intendersi come **annuale** e che, pertanto, la norma sulla copertura autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8

(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE)

L'**articolo 8** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Il regolamento in argomento stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. I prospetti sono documenti che contengono tutte le informazioni su una determinata società e sugli strumenti oggetto di offerta. Sulla base di tali informazioni gli investitori dovrebbero essere in grado di effettuare scelte di investimento consapevoli. Nella loro redazione, gli emittenti di strumenti finanziari sono chiamati a bilanciare l'esigenza di fornire un'informativa completa e, allo stesso tempo, efficace e comprensibile. La riforma nasce dall'esigenza, emersa in sede di revisione della direttiva 2003/71/CE, di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.

La revisione della normativa persegue, pertanto, l'obiettivo di prevedere per diverse tipologie di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.

La disciplina nazionale sul prospetto è contenuta, in normativa primaria, nella Parte IV, Titolo II del TUF, sull'offerta al pubblico e, in normativa secondaria, nel Regolamento emittenti della Consob. La disciplina sanzionatoria è contenuta nella Parte V, Titoli I e II del TUF, sulle sanzioni penali e amministrative nei confronti degli emittenti. In particolare, l'articolo 173-bis punisce il reato di falso in prospetto, mentre all'articolo 191 sono sanzionate in via amministrativa le violazioni delle norme sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.

Il comma 1 dell'articolo 8 delega al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129.

Il comma 2 specifica che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere a) e b) dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori. Il Governo dovrà dunque modificare e integrare il TUF per attuare il regolamento 2017/1129 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto, fatte salve le compatibili vigenti disposizioni nazionali in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli.

Nella definizione delle modifiche alla normativa primaria, ai sensi della lettera c) il Governo dovrà prevedere, coerentemente con quanto già stabilito dagli articoli 94 e seguenti del TUF, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB. In particolare, ai sensi della lettera d) sarà attribuito alla CONSOB, in linea con le vigenti disposizioni in materia di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli di ridotte dimensioni (aventi un corrispettivo totale, nell'Unione e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di un milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro). Sarà altresì attribuito alla CONSOB, ai sensi della lettera e), il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento 2017/1129 quando l'Italia è

Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti. Tale facoltà riguarda il coordinamento fra la disciplina della nota di sintesi del prospetto e quella di cui al documento contenente le informazioni chiave (KID - *Key information document*) a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo a talune categorie di prodotti finanziari, detti "preassemblati" in quanto il loro valore dipende dall'andamento di altri prodotti o indici connessi agli andamenti dell'economia e di specifici mercati. Si tratta in entrambi (nota di sintesi e KID) i casi di documenti sintetici, la cui lunghezza è soggetta a specifiche limitazioni normative, volti a condensare al massimo le informazioni messe a disposizione degli investitori.

La lettera *f*) dispone la necessità di prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite nei documenti pubblicati ai sensi del regolamento in argomento all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, che riprende i contenuti chiave del prospetto in un numero limitato di pagine, sarà necessario prevedere che nessun soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, a meno che la stessa sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli. La responsabilità dell'autorità competente resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

La lettera *g*) individua nella CONSOB l'autorità competente, responsabile dell'espletamento dei compiti previsti dal regolamento e di assicurarne l'applicazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che la citata Commissione possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso.

La lettera *h*) dispone l'attribuzione alla CONSOB del potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo.

La lettera *i*) delega il Governo ad apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione al regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate

e soggette a diritto di impugnazione in conformità dell'articolo 40 del medesimo regolamento.

La lettera *l*) dispone la necessità di adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duedecies del TUF, relativa ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cd. *whistleblowing*) e alle procedure di segnalazione all'autorità di vigilanza che vengono estesi alle violazioni della disciplina del "prospetto" in conformità a quanto previsto in tema di segnalazioni delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 9

(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari)

L'**articolo 9** conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. Secondo i dati riportati nella relazione del Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38% di quelli emessi dal settore bancario. Per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.

Con circa 1.000 miliardi di euro di attività gestite, i FCM rappresentano una categoria di fondi distinti da tutti gli altri fondi comuni che, per la maggior parte (circa l'80% in base alla consistenza delle attività e il 60% in base a quello del numero di fondi) sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE (cd. UCITS) sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La parte restante è soggetta alle norme della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

I FCM sono caratterizzati da un patrimonio medio gestito superiore a quello di altre categorie di fondi. I FCM domiciliati in alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, rappresentano oltre il 95% del mercato. Vi sono tuttavia notevoli interconnessioni con altri paesi a causa della quota elevata di investimenti ed investitori transfrontalieri e delle possibilità di contagio transfrontaliero tra il FCM e il promotore, che nella maggior parte dei casi è domiciliato in un paese diverso da quello del FCM. La rilevanza di tale comparto e le sue implicazioni sul rischio sistemico hanno determinato l'adozione di una normativa specifica da parte dell'Unione europea.

Dato che i FCM svolgono un ruolo centrale nel finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni pubbliche, le "corse al riscatto" possono avere conseguenze di natura macroeconomica, paragonabili alle "corse agli sportelli" per il ritiro di depositi bancari. In base ai dati riportati dalla relazione del Governo, sui 1.000 miliardi di euro investiti dai FCM in strumenti finanziari, le emissioni di banche sono la

percentuale più rilevante (85%), seguite da quelle di amministrazioni pubbliche (10%) e di società (5%).

Il regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Il regolamento contiene anche norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Queste misure garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori. Viene prevista una riserva patrimoniale (la cosiddetta riserva NAV) per assorbire i movimenti dei mercati dei capitali, pari al 3% delle attività gestite dal FCM. Sono rafforzati i requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

La disciplina dei FCM e dei relativi gestori si inserisce nel quadro normativo sulla gestione collettiva del risparmio previsto, nel nostro ordinamento, dalla Parte II, Titolo III del TUF, nonché dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, dal regolamento intermediari e dal regolamento emittenti della CONSOB.

Nel nostro ordinamento le autorità competenti ai sensi delle direttive sugli OICVM e sui GEFIA sono la Banca d'Italia e la CONSOB. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un OICVM o di un FIA da parte di un gestore (Sgr, Sicav o Sicaf) e ad approvare il regolamento del fondo. Nel caso di prima istituzione di un FCM da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. La CONSOB è l'autorità competente a ricevere dal gestore la notifica per la commercializzazione in Italia o in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni del FCM agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio e a ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore del FCM la notifica per la commercializzazione in Italia, nonché ricevere il prospetto, e le relative modifiche.

La disciplina sanzionatoria nel nostro ordinamento è contenuta nella Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni amministrative. Considerato che il regolamento (UE) 2017/1131 non fissa sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, già recepite nel nostro ordinamento, si applicano le sanzioni attualmente previste dal TUF in materia di disciplina degli intermediari, entro i limiti massimi già previsti.

Il comma 1 dell'articolo 9 delega al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131.

Il comma 2 specifica che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono di adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di attuare il regolamento in argomento e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, provvedendo ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel regolamento anzidetto.

La lettera *c)* dispone di apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel TUF, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni

La lettera *d)* delega al Governo di prevedere che le stesse autorità possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 10

(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e, in relazione alla sanità delle piante, al regolamento (UE) n. 2017/625, nonché per il riordino e la semplificazione in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune piante)

L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai seguenti provvedimenti europei:

- regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante,
- regolamento (UE) n. 2017/625 in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

Il Reg. n. 2031 del 2016, che sostituisce la direttiva 2000/29/CE, stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite, dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

Vengono offerte le necessarie definizioni e si incarica la Commissione europea di redigere un apposito elenco. Gli operatori professionali sono tenuti a notificare immediatamente alle Autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione che riguardi un pericolo imminente relativo a un organismo nocivo; gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione europea le relative informazioni. L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo, dando attuazione alle disposizioni impartite dallo Stato membro. Gli Stati membri sono chiamati a svolgere indagini basate sul rischio, volte ad accertare eventuali presenze di organismi nocivi da quarantena, e ad approvare programmi pluriennali. Essi devono stilare piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari, programmare esercizi di simulazione, designare stazioni di quarantena e strutture di confinamento.

Viene confermato che le piante devono essere dotate del c.d. passaporto, di un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento delle piante; tale passaporto non è richiesto se la pianta è fornita direttamente a un utilizzatore finale, salvo si tratti di contratti a distanza o riguardi utilizzatori che si trovano in zone protette.

Nel registro ufficiale degli operatori professionali sono chiamati a iscriversi coloro che spostano prodotti vegetali nell'Unione europea, rilasciano i passaporti delle piante e i certificati di *export*. Gli operatori

professionali sono tenuti a istituire sistemi di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali. La tracciabilità deve essere conservata per almeno tre anni.

Il regolamento si applica **a decorrere dal 14 dicembre 2019**.

Il Reg. n. 625/2017 modifica la normativa in maniera di controlli ufficiali, introducendo una disciplina trasversale che interessa tutta la catena agroalimentare, includendo i controlli sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il regolamento mantiene l'approccio basato sul rischio ma gli conferisce una diversa valenza. La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio possono, inoltre, aver riguardo ai dati in ordine alla conformità o meno dell'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa le caratteristiche del prodotto agroalimentare. I controlli saranno, quindi, effettuati con una frequenza rapportata al rischio; i posti di controllo dovranno rispettare requisiti comuni; sarà introdotto un Documento di ingresso comune in salute per le spedizioni provenienti dai Paesi terzi. Gli Stati membri sono chiamati a facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e le altre autorità di controllo come l'autorità giudiziaria. Le autorità designate per il controllo dovranno agire nel pubblico interesse, essere adeguatamente finanziate e offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Le Autorità competenti devono tenere aggiornato il registro degli operatori soggetti ai controlli ufficiali. I controlli potranno essere delegati ad uno o più organismi o persone fisiche purché vengano rispettati alcuni requisiti. È prevista l'istituzione di laboratori e centri di riferimento, alcuni di riferimento dell'Unione europea, i c.d. EURL. All'art. 97 si prevede la possibilità di stabilire centri di riferimento europei per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare al fine di fornire conoscenze specialistiche per rilevare metodi per rilevazione di pratiche fraudolente.

Si fa presente che l'articolo in esame fa una scelta volta a trasporre nell'ordinamento interno la normativa sui controlli di cui al Reg. 2017/625, limitatamente alla sola disciplina sulla sanità delle piante. All'articolo successivo (art. 11) è prevista un'ulteriore delega per l'attuazione del medesimo regolamento, la cui applicazione si estende anche ai controlli sugli alimenti e sui mangimi, al rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Trattandosi di regole comuni per i diversi settori, si valuti l'opportunità di mantenere nell'articolo 10 il riferimento all'attuazione del reg. 2017/625 limitatamente al solo settore della piante.

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

E' previsto che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

La delega è rivolta, altresì, a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con i reg. n.2031 del 2016 e 2017/625.

Si osserva, al riguardo, come dal tenore della disposizione da ultimo citata non è facilmente comprensibile il rapporto tra l'emanazione dei testi unici e la normativa europea di cui si prevede l'attuazione nell'ordinamento interno. L'ambito oggettivo, riferito alle sementi e ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, non sembra essere disciplinato nello specifico dai regolamenti prima commentati.

I principi e criteri direttivi specifici cui dovranno ispirarsi i decreti legislativi in esame fanno riferimento:

- adeguamento delle normative vigenti alle recenti conoscenze tecnico scientifiche del settore (ambito che sembra esulare dall'adeguamento all'ordinamento europeo e avere carattere molto ampio);
- coordinamento delle disposizioni vigenti per garantire la coerenza giuridica;
- risoluzione di eventuali incongruenze;
- revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione dei regolamenti in esame;
- adozione di un Piano di emergenza nazionale (il riferimento sembra essere alla definizione delle procedure per l'adozione di un Piano);
- adeguamento dei posti di controllo transfrontaliero;
- definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- designazione dei Laboratori nazionali di riferimento;
- identificazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento;
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario;
- ridefinizione del sistema sanzionatorio;

- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per destinarle alle misure di eradicazione, gestione e coordinamento, nel limite del 50% del valore complessivo;
- ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita.

In sede referente, si è reso necessario, in ottemperanza a una osservazione del Comitato per la legislazione, approvare un **emendamento** (Anaro 10.1, con parere favorevole della Commissione agricoltura), volto a specificare nel comma 1 che i decreti legislativi di adeguamento al regolamento UE 217/625 si dovranno limitare a modificare la normativa nazionale sulla **sanità delle piante** (conseguentemente, è stata modificata anche la rubrica dell'articolo 10).

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

L'**articolo 11** conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In particolare, l'adozione dei decreti legislativi deve aver luogo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e deve essere preceduta dall'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

Nell'attuazione della delega, il Governo è tenuto a seguire le procedure delineate dall'art. 31, L. n. 234/2012 (comma 1), i principi e i criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge citata (comma 3) nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici (comma 3):

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) individuare il Ministero della salute quale Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati e d), e), f) ed h) del regolamento medesimo;

L'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina la designazione da parte degli Stati membri delle autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento stesso:

a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali

- leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
 - c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
 - d) le prescrizioni in materia di salute animale;
 - e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
 - f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
 - g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
 - h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
 - i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
 - j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

A differenza di quanto prescritto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/265, l'articolo 11 in esame fa riferimento agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati in relazione, rispettivamente, alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 4 del regolamento UE e non all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi cui fa espressamente riferimento l'articolo 1, paragrafo 2, lett. *b*) del regolamento in esame.

In base a quanto prescritto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, se le autorità designate dagli Stati membri sono autorizzate, in virtù di tale designazione, a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro: garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio e designa un'autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. L'articolo 4, paragrafo 3, del

regolamento in esame, stabilisce che le autorità competenti di cui sopra possono inoltre affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione sia informata dei recapiti e di tutte le eventuali modifiche.

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del regolamento medesimo, nelle materie di competenza per come individuate dalla lettera b);

L'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 disciplina i Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e l'organismo unico per il PCNP. In base a quanto disposto dall'articolo 109, spetta agli Stati membri assicurare che i controlli ufficiali disciplinati siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio. L'articolo 109 prescrive altresì che gli Stati designino un organismo unico.

I compiti di coordinamento definiti dal regolamento (UE) 2017/625 all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), sono relativi alla preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali. Il medesimo paragrafo, rispettivamente alle lettere b) e c), attribuisce all'organismo unico l'incarico di garantire che il PCNP sia coerente e di raccogliere informazioni sull'attuazione del PCNP in vista delle relazioni annuali che, in base all'articolo 113, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione europea entro il 31 agosto di ogni anno. L'organismo unico è altresì incaricato di riesaminare e aggiornare il PCNP.

d) adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e le connesse competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari del Ministero della salute in conformità alle nuove norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625 che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

Gli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625, contenuti nel titolo IV (Assistenza amministrativa e collaborazione), disciplinano la reciproca assistenza amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri interessati al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento nei casi che

presentano rilevanza in più di uno Stato membro. L'assistenza amministrativa comprende, se del caso e nell'ambito di un accordo tra le autorità competenti interessate, la partecipazione delle autorità competenti di uno Stato membro ai controlli ufficiali in loco svolti dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

e) revisionare le disposizioni del d.lgs. 194/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe che deve essere versato ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire alla Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari che il regolamento (UE) 2017/625 impone, stabilendo se necessario incrementi da destinare mediante riassegnazione al Ministero della salute, al fine di migliorare l'attuale sistema di controlli e garantire il rispetto delle disposizioni europee in materia;

Il d.lgs. 194/2008 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), il cui regolamento di riferimento viene abrogato dal regolamento in esame, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Gli allegati al decreto contengono le tariffe per il finanziamento dei controlli. Il capo VI del regolamento (UE) 2017/625, contenuto nel titolo II (Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri), disciplina il finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

f) adeguare e riorganizzare i Posti di Controllo frontaliere, che assorbiranno le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità marittima e aerea di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

In merito ai Posti di Controllo frontaliere, il regolamento (UE) 2017/625, all'articolo 59, stabilisce che gli Stati membri designano i posti di controllo frontaliere preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento in esame. In base all'articolo 61 del regolamento è revocato il riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere di cui all'articolo 6 della direttiva 97/78/CE e all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, entrambe abrogate dal regolamento (UE) 2017/625. Lo stesso articolo 61 del regolamento (UE)

2017/625 revoca la designazione dei punti di entrata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 669/2009 e all'articolo 13 quater, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE e la designazione dei punti di ingresso ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione.

g) ridefinire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

In base a quanto stabilito dall'articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento stesso e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Lo stesso articolo 139, specifica che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che gli Stati membri, entro il 14 dicembre 2019, notificano le disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare senza ritardo alla stessa ogni successiva modifica delle stesse. In ragione di quanto disciplinato dall'articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico per l'operatore o, se del caso, una percentuale del fatturato dell'operatore.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

L'**articolo 12** delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Lo stesso articolo definisce le modalità di emanazione dei decreti delegati e stabilisce principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

La direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21). La direttiva si propone di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030. Tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE si segnala l'innalzamento del cd. "fattore di riduzione lineare" al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2%, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato. Il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato (dall'art. 3 della stessa direttiva) al 9 ottobre 2019.

L'EU-ETS è un sistema che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni ammesse per tutti i soggetti vincolati dal sistema e consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato, secondo le rispettive necessità, i diritti di emissione di CO₂, all'interno del limite definito a livello europeo in funzione degli obiettivi al 2020 e al 2030. In particolare, il sistema EU ETS regola le emissioni di gas serra provenienti dalla maggior parte delle attività industriali e dal settore aereo e prevede l'obbligo di restituire annualmente (per via informatica, attraverso un apposito registro nazionale) un numero di "quote" di emissione pari alle emissioni di CO₂ rilasciate durante l'anno precedente. Mentre nel periodo 2008-2012 tutti i settori hanno beneficiato di assegnazioni a titolo gratuito, a partire dal 2013 solo alcuni settori (prevalentemente quelli manifatturieri) possono beneficiare di quote assegnate a titolo gratuito. Una quota rappresenta il

diritto per l'operatore di rilasciare "gratuitamente" in atmosfera una tonnellata di CO₂. Se l'operatore nel corso dell'anno emette in atmosfera emissioni in quantità maggiore delle quote a esso rilasciate, deve acquistare quote per "coprire" le emissioni in eccesso (il prezzo della quota è determinato dal mercato sulla base dell'equilibrio tra domanda e offerta). Al contrario, se nel corso dell'anno l'operatore emette in atmosfera emissioni in quantità minore rispetto alle quote a esso rilasciate può vendere sul mercato le quote non utilizzate ai fini della restituzione.

Il Quadro per il clima e l'energia 2030 prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni nel territorio dell'Unione Europea di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43%, rispetto al 2005, comportando una necessaria riforma dell'EU-ETS per poter adempiere agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi.

Di qui nasce l'esigenza di un costante rafforzamento del sistema ETS in grado di sostenere una sostanziale riduzione nel tempo delle quote disponibili sul mercato.

Il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 comporterà l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2009/29/CE (a sua volta modificativa della direttiva 2003/87/CE).

Procedure di emanazione dei decreti delegati (commi 1 e 2)

In base al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, secondo gli usuali termini e procedure (definiti dall'art. 31 della L. 234/2012), uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814.

Lo stesso comma prevede che, per l'emanazione dei citati decreti, venga acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si fa notare che il parere delle commissioni parlamentari competenti è in realtà già previsto dall'art. 1, comma 2, del disegno di legge in esame, poiché la direttiva di cui trattasi è elencata nell'allegato A. Il comma 2 citato dispone infatti che "Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari".

Il comma 2 prevede altresì che gli stessi decreti siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Principi e criteri direttivi specifici (comma 3)

Il comma 3 indica i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo è tenuto ad attenersi nel recepimento della direttiva (UE) 2018/410 e nell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2392 e alla decisione (UE) 2015/1814.

Il criterio di cui alla lettera a) prevede la razionalizzazione e il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30/2013, in considerazione del potenziamento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisorii dalla stessa Autorità adottati.

Per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, all'articolo 4, ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente.

Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, cui compete lo svolgimento di una attività istruttoria di carattere permanente e che deve svolgersi senza soluzione di continuità (quale, ad esempio, quella riguardante la gestione della documentazione e degli atti, in entrata ed in uscita, presentati o destinati alle imprese soggette a regime ETS) e al cui svolgimento – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – ha sinora provveduto, di fatto, la competente Direzione del Ministero dell'ambiente, che in teoria, ai sensi del citato art. 4, dovrebbe assicurare alla Segreteria tecnica esclusivamente un supporto logistico ed organizzativo. Alla luce delle difficoltà organizzative nella gestione delle procedure in atto e della complessità dei compiti da svolgere, il criterio di delega in questione mira, pertanto, a rendere possibile una razionalizzazione e ad un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.

Il criterio di delega di cui alla lettera b) prevede l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) allineando ed integrando tali procedure con altre normative e politiche europee e nazionali.

In particolare, come segnalato nella relazione di accompagnamento, dal 2016 si sta già lavorando alla realizzazione di un nuovo portale nazionale per la gestione del sistema ETS italiano, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione, ancora in atto, fra Unioncamere ed il Ministero dell'ambiente. Tale nuovo strumento informatico è concepito con l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al Comitato nella gestione delle attività rivolte agli operatori e al pubblico, consentendo l'accesso ai soggetti interessati, nonché la razionalizzazione e l'organizzazione dei dati e delle informazioni in un unico

archivio centralizzato e il tracciamento e verifica di conformità delle istanze di parte presentate dai soggetti rientranti nel sistema ETS.

Il criterio di cui alla lettera *c)* prevede la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e di consentire, anche alla luce dell'irregolare andamento dei pagamenti delle sanzioni e dei fenomeni di vera e propria elusione registratisi in passato (sottolineati dalla relazione illustrativa), una migliore calibrazione del regime sanzionatorio.

Alla lettera *d)* è stabilito, poi, il criterio di delega concernente la riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e la destinazione degli stessi al potenziamento delle attività istruttorie, di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema EU-ETS, riconnettendosi pertanto alla generale finalità di rafforzamento dell'Autorità nazionale competente declinata dal criterio di delega di cui alla lettera *a)*, con particolare riferimento alla necessità che l'Autorità disponga degli strumenti e delle risorse idonee a svolgere appieno le proprie funzioni ispettive e di verifica del monitoraggio sulle emissioni espletato dagli impianti autorizzati, allo scopo di poter certificare l'accuratezza dei metodi applicati e delle informazioni raccolte.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea, infatti, che “la nuova direttiva ETS chiede alle Autorità nazionali competenti di andare oltre il mero adempimento amministrativo di approvazione delle richieste di autorizzazione e di accoglimento delle comunicazioni periodiche e di entrare nel merito dei processi di monitoraggio delle emissioni degli impianti autorizzati in ambito EU ETS” e che “si tratta di istituire presidi con precise finalità ispettive, per entrare nel merito delle modalità con cui gli impianti autorizzati in ambito EU ETS espletano le attività di monitoraggio sulle emissioni, allo scopo di poter certificare l'accuratezza del metodo applicato e dell'informazione raccolta attraverso il monitoraggio annuale, al fine di evitare il verificarsi di errori dovuti alla mancata osservanza delle linee guida che definiscono i criteri per un corretto monitoraggio”. Poter verificare l'applicazione di criteri e/o parametri affidabili per la determinazione del quantitativo totale delle quote in circolazione in Italia rappresenta, sempre secondo la relazione illustrativa, “un obiettivo rilevante, in quanto una non corretta determinazione del quantitativo di quote in circolazione può penalizzare lo sviluppo del sistema economico industriale e interferire sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Al riguardo si precisa che, nel 2017, è stato sottoscritto un Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente, il Comitato ETS ed Unioncamere che persegue le finalità sopra indicate. Tale Accordo ha una durata di diciotto mesi ed è finanziato con i proventi delle tariffe attualmente versate dai gestori ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 30/2013, come definite nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016, recante tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto

legislativo n. 30 del 2013 per la gestione del sistema UE-ETS. E' previsto che il decreto sulle tariffe debba essere periodicamente aggiornato per rendere maggiormente coerenti le prestazioni economiche relative alle singole istanze. Una maggiore disponibilità economica potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità di investimento e di crescita per il sistema, in linea con gli orientamenti europei in materia (cfr. ad es. DRAFT Guidance Document EU ETS Inspections MRR Guidance document No. 8 Final Draft for Endorsement by the CCC - 24 November 2017)".

Infine, la lettera e) prevede, come ultimo criterio di delega, la conseguenziale abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Si ricorda che in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE (COM/2015/0337 final), poi approvata come Direttiva 2018/410, le Commissioni riunite VIII e X della Camera, nella seduta del 2 febbraio 2016, hanno approvato, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento, il Doc. XVIII n. 31 (in cui si esprimeva sulla proposta di direttiva una valutazione positiva con osservazioni) e la 13° Commissione del Senato, nella seduta del 14 ottobre 2015, ha approvato la risoluzione Doc. XVIII n. 98.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 13

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Muovendo dalla necessità di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti, la direttiva 2018/849 apporta modifiche su direttive già in vigore inerenti a taluni settori della materia, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE – direttiva 2012/19/UE).

L'articolo 13, comma 1, lettere a)-c), contiene i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 del presente provvedimento, per l'esercizio della delega prevista.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adozione dei decreti delegati di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del disegno di legge in esame, poiché la direttiva di cui trattasi è elencata nell'allegato A, i decreti delegati in questione saranno trasmessi anche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari.

Criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei veicoli fuori uso (ELV) (comma 1, lettera a)

La lettera a) prevede, ai punti da 1 a 4, la riforma del sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851 (vedi la scheda contenuta nel presente dossier), che modifica la direttiva 2008/98, relativa

ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore.

2) individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio. In sede referente è stato approvato l'**emendamento** aggiuntivo Alberto Manca 13.7, volto ad aggiungere in fine di questo numero le seguenti parole: "**nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.**".

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso. Si noti che in sede referente sono stati approvati gli identici **emendamenti** Vignaroli 13.19 e Braga 13.14, con il parere favorevole della Commissione ambiente, i quali hanno aggiunto al testo del numero 3 le seguenti parole: "**dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta**";

4) individuare misure di incentivazione del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi.

Si ricorda che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018, intervenendo sull'articolo 3 della direttiva 2008/98, ha modificato tra l'altro la definizione di "regime di responsabilità estesa del produttore", al fine di prevedere che gli Stati membri adottino una serie di misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Conseguentemente, l'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 851/2018 ha modificato l'articolo 8 della direttiva 2008/98 sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, mentre l'articolo 1, paragrafo 9 della medesima direttiva 851/2018, ha introdotto un nuovo articolo 8-bis nella direttiva 2008/98 contenente i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Si osserva che il criterio specifico di delega di cui al precedente punto 4) sembra volto a recepire quanto osservato nel documento finale approvato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera nella seduta del 20 dicembre 2016, sulla relativa proposta di direttiva (vedi il Doc. XVIII n. 56, punto e)), sebbene non corrisponda direttamente a quanto previsto dalla direttiva in commento.

Nella relazione illustrativa si sottolinea, in particolare, che l'intento della norma in esame è quello di individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle componenti dei veicoli fuori uso come parti di ricambi e di introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento nonché sistemi di tracciabilità

dei veicoli che contrastino, tra l'altro, l'importazione di veicoli di "provenienza ignota", spesso destinati ad essere "cannibalizzati" delle parti da utilizzare come ricambio e poi abbandonati sul territorio". La misura in commento prevede anche l'introduzione di misure che incentivino il recupero di energia al fine di conseguire l'obiettivo di reimpiego e recupero.

Criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (comma 1, lettera *b*)

La lettera *b*) prevede, ai punti da 1 a 4, al fine di riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, in attuazione della direttiva 2018/849, il rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-bis della direttiva 2008/98, introdotto dalla direttiva 2018/851;

Il nuovo art. 8-bis (Requisiti minimi generali per la responsabilità estesa del produttore) della direttiva 2008/98 prevede, in particolare, la definizione di obiettivi di gestione dei rifiuti volti a conseguire gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva rifiuti e alle direttive imballaggi, pile, veicoli fuori uso e Raee;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili. In sede referente, è stato approvato l'emendamento Alberto Manca 13.10. volto ad aggiungere in fine a questo numero le parole: "**ed accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese**";

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni che, sull'argomento, sono contenute nella direttiva 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Nella relazione illustrativa si sottolinea che l'intervento normativo "è consequenziale alla recente riforma del sistema di gestione dei RAEE, intervenuta con l'attuazione della direttiva 2012/19 sui RAEE, che ha allontanato le due filiere, che, invece, hanno in comune gran parte degli operatori economici presenti nel mercato. Inoltre, si prevedono modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili e l'adeguamento dello schema di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851. In tal senso, è prevista la definizione di obiettivi di raccolta e riciclo/recupero per i produttori di pile ed accumulatori, al fine di incrementare la raccolta sul territorio nazionale e, quindi, permettere il conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2006/66 CE".

Criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE - comma 1, lettera c)

La lettera c) prevede, ai numeri da 1) a 4), al fine di riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione della direttiva 2018/849, il rispetto dei seguenti criteri specifici di delega:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, come previsto dall'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98, come modificata dalla direttiva 2018/851 (vedi *supra*);

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, anche alla luce delle disposizioni, che sull'argomento, sono contenute nella direttiva 2018/851;

3) individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Si noti che in sede referente è stato approvato l'emendamento Alberto Manca 13.11, volto ad aggiungere in fine a tale numero le seguenti parole: “**al fine di prevenire la produzione di rifiuti.**”.

4) definire condizioni, requisiti e standard operativi, nonché le relative modalità di controllo, per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE.

In merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), poi approvata come Direttiva 2018/849, si veda anche il parere della VIII Commissione Ambiente della Camera del 20 dicembre 2016 Doc. XVIII n. 56, e la risoluzione della 13° Commissione del Senato del 14 giugno 2016 Doc. XVIII n. 134.

Articolo 14
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)

L'**articolo 14** inerisce all'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del c.d. pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Mentre il comma 1 indica specifiche finalità che dovranno essere perseguite nell'esercizio della delega, il comma 2 stabilisce le modalità per l'emanazione dei decreti delegati.

Finalità che i decreti delegati devono perseguire (comma 1).

La lettera *a*) del comma 1 affida al Governo, nell'esercizio della delega, il compito di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, con l'obiettivo:

- di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850;

Le disposizioni a cui la norma in esame sembra far riferimento sono quelle dettate dalla lettera *c*) del citato paragrafo 4, secondo cui, tra l'altro, "gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica", nonché quelle contemplate dalla successiva lettera *d*), che fissa specifici obiettivi per la collocazione dei rifiuti urbani in discarica (prevedendo, in particolare, che "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)").

- di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici.

Si ricorda che, in base al disposto dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 36/2003, i criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 3 agosto 2005, poi sostituito dal D.M. 27 settembre 2010. A sua volta tale decreto è stato modificato e integrato, dal D.M. 24 giugno 2015, al fine precipuo di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni introdotte a livello europeo.

Si fa altresì notare che l'art. 48 della L. 221/2015 ha demandato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) l'individuazione di criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini del collocamento in discarica e che in attuazione di tale disposizione l'ISPRA ha adottato le linee guida n. 145/2016. Al fine di chiarire l'applicabilità di tali linee guida, con la circolare del 21 aprile 2017 il Ministero dell'ambiente ha chiarito che “la vincolatività dei «Criteri tecnici» individuati da ISPRA ai sensi dell'art. 48 della legge n. 221 del 2015 non si dispiega – direttamente ed immediatamente – nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con riguardo al dm previsto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003. In sintesi, i sopra menzionati «Criteri tecnici», per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante il dm di cui alla disposizione citata. Sarà dunque cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto di cui all'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 36/2003, che – tra l'altro – abbia modo di disciplinare, alla luce dei «Criteri tecnici» elaborati da ISPRA, anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. In quella occasione potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre una adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari”.

La lettera *b*) prevede l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi (anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal D.Lgs. 99/1992) che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica (previsti dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva) e che consenta di:

- adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti;
- considerare adeguatamente le pratiche gestionali/operative del settore;
- disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti e del fosforo;
- garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
- prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

La tematica dell'utilizzo dei fanghi di depurazione è stata oggetto di un intenso dibattito nel corso della scorsa legislatura, sia al Senato, dove la 13a Commissione ha esaminato ma non approvato uno specifico disegno di legge (Atto Senato n. 2323), sia alla Camera, dove è stata discussa, presso

l'VIII Commissione, una proposta di risoluzione (n. 7-00925). La materia è stata altresì oggetto di una serie di interrogazioni. In particolare, in risposta all'interrogazione 4/13953 della XVII legislatura, il Ministro dell'ambiente ha fornito una ricostruzione della normativa e delle principali criticità, che trovano rispondenza nei criteri sopra enunciati. Nella citata risposta, infatti, è stato in particolare sottolineato che il D.Lgs. 99/1992 “oggi appare non adeguato alle più recenti acquisizioni tecnico- scientifiche, soprattutto per quanto attiene alla valutazione degli effetti a lungo termine dell'utilizzo dei fanghi sul suolo” e che è stato avviato sin dal 2000 un processo per l'aggiornamento della normativa citata che potrà portare ad introdurre “ad esempio, il regime dei controlli sulle acque e, se necessario, anche ampliando i limiti di altri inquinanti organici contenuti nei fanghi come ad esempio i residui di farmaci. Coniugando l'esigenza di garantire la sicurezza nell'utilizzo dei fanghi in agricoltura con la necessità di favorire il riciclo della sostanza organica nonché dell'azoto, del fosforo e degli altri nutrienti contenuti nei fanghi, si ridurrà al contempo il ricorso a modalità di gestione quali la discarica o l'incenerimento che presentano impatti elevati dal punto di vista delle emissioni serra”.

Vale la pena ricordare che nel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, relativo alle emergenze successive al crollo del ponte Morandi a Genova, è stato inserito l'articolo 41, rubricato *Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione*. Esso, all'esito dell'iter di conversione presso la Camera dei deputati, risulta così formulato:

“1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤ 1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤ 6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤ 25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB $\leq 0,8$ (mg/kg SS), Toluene ≤ 100 (mg/kg ss), Selenio ≤ 10 (mg/kg SS) e Berillio ≤ 2 (mg/kg SS), Arsenico < 20 (mg/kg SS), Cromo totale < 200 (mg/kg SS) e Cromo VI < 2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca

dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni.”.

Su tale articolo si è, peraltro, svolto un ampio dibattito nell'Assemblea della Camera, nella seduta del 31 ottobre 2018.

La lettera c) prevede che il decreto delegato provveda ad adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

La relazione illustrativa sottolinea che il citato adeguamento dovrebbe consentire di passare “dall'attuale approccio prescrittivo ad un approccio tecnico di tipo prestazionale, al fine di perseguire l'obiettivo della direttiva di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti. L'idea di base è di definire la prestazione attesa, volta a garantire un determinato comparto ambientale, utilizzando criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Il progettista, poi, nella progettazione e, successivamente, nella messa in opera del progetto di discarica troverà la migliore soluzione ingegneristica per garantire l'osservanza del principio di tutela stabilito”.

Si ricorda che l'allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 disciplina i “Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”, mentre l'allegato 2 detta disposizioni inerenti ai “Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario”. A tali allegati rinvia sia l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, in base al quale ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte, tra le altre, tutte le prescrizioni dettate dagli allegati 1 e 2, sia, indirettamente, dall'art. 12 che disciplina la “procedura di chiusura”.

Modalità di emanazione dei decreti delegati (comma 2)

Il comma 2 prevede che i decreti delegati di cui al comma 1 siano adottati:

- previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni,
- su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del disegno di legge in esame, poiché la direttiva di cui trattasi è elencata nell'allegato A, i decreti delegati in questione saranno trasmessi anche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 15

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio)

L'**articolo 15** concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). La disposizione infatti è assai corposa e reca una molteplicità di principi e criteri direttivi specifici. Li si riporta partitamente.

Riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (lett. a))

La lettera *a)* prevede, quale criterio di delega, la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR²), in attuazione dell'art. 1, paragrafi 8 e 9, della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell'art. 1, paragrafi 8 e 9, della c.d. direttiva imballaggi (dir. 2018/852/UE), nel rispetto di una serie di ulteriori sotto-criteri.

Con le citate disposizioni è stata modificata e integrata la disciplina europea vigente sulla responsabilità estesa del produttore (e recepita nell'ordinamento nazionale con l'art. 178-*bis* del D.Lgs. 152/2006), per la quale è stata inoltre introdotta una definizione normativa dall'art. 1, paragrafo 1, punto 3), lettera h), della direttiva 2018/851/UE.

Secondo tale definizione, per «regime di responsabilità estesa del produttore» si intende “una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”.

La relazione illustrativa, in estrema sintesi, individua l'EPR come “quel principio in base al quale il produttore di un dato manufatto non può disinteressarsi, ma al contrario deve occuparsi, anche del fine vita di tale prodotto. In particolare, i nuovi criteri stabiliti dalla revisione europea riguardano la trasparenza, l'efficacia e l'economicità dei sistemi che operano attraverso una responsabilità estesa del produttore, nonché la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti da parte degli stessi”.

2 Acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dai citati paragrafi 8 e 9 della “direttiva rifiuti”, la finalità principale perseguita risulta essere quella di prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore (contenuti nel nuovo art. 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dall’art. 1, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2018/851/UE).

Si segnala, sotto il profilo della formulazione del testo, che il riferimento normativo all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva andrebbe più correttamente riformulato come riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, punto 9.

La principale novità recata dai citati paragrafi 8 e 9 della “direttiva imballaggi”, in tema di responsabilità estesa del produttore è sicuramente quella dal nuovo paragrafo 2 dell’art. 7 della direttiva 94/62/CE (come riscritto dal citato paragrafo 8), che impone agli Stati membri di garantire che “entro il 31 dicembre 2024, siano stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, conformemente” alle disposizioni sulla responsabilità estesa dettate dagli articoli 8 e 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE (come risultanti per effetto delle modifiche operate dalla “direttiva rifiuti” 2018/851/UE).

I sotto-criteri informativi della riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore, dettati dalla lettera in esame, prevedono che nell’esercizio della delega si deve procedere al riordino dei principi generali di riferimento (si noti, a questo proposito, che in sede referente è stato approvato, con il parere favorevole della Commissione ambiente, l’emendamento Zolezzi 15.16, volto a precisare che tale riordino deve avvenire “**nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza, nonché del ruolo degli enti locali**”) e definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché procedure omogenee per il riconoscimento. Viene altresì prevista l’introduzione di una disciplina sanzionatoria (al riguardo, in sede referente è stato approvato, con il parere favorevole della Commissione ambiente, l’emendamento Zolezzi 15.18, volto a precisare che le sanzioni si devono riferire a: “**ogni soggetto obbligato della filiera**”), anche in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale ed europeo, nonché di una disciplina sulla natura del contributo (a tale riguardo, in virtù dell’emendamento Zolezzi 15.19, approvato in sede referente, si tratta di “**contributo ambientale**”), copertura dei costi e la previsione di adeguati sistemi di garanzia.

Tra i sotto-criteri è previsto, altresì, che il legislatore delegato debba estendere necessariamente l’obbligo di raccolta all’intero anno di riferimento, indipendentemente dall’intervenuto conseguimento

dell'obiettivo fissato. A tale riguardo, in sede referente è stato approvato l'emendamento Zolezzi 15.20, come riformulato in ossequio al parere favorevole condizionato della Commissione ambiente, volto a premettere a tale sotto-criterio le seguenti parole: **“nel rispetto del principio di concorrenza, promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati, in condizioni di parità tra loro, ed”**.

Sono altresì previsti obblighi di comunicazione e di informazione ai fini della promozione ed implementazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nonché una disciplina delle attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione.

Riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (lett. b))

Il criterio di delega di cui alla lettera b) prevede una riforma evolutiva del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolvà ad una serie di funzioni che vengono indicate.

Una prima funzione è quella di consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale (con costi a carico degli operatori), la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine di rifiuti prodotti e gestiti, nonché dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché dei dati relativi alle autorizzazioni.

Ulteriori funzioni sono, ai sensi del sotto-criterio di cui al n. 2 della lettera b), come risultante dall'emendamento Alberto Manca 15.31, approvato in sede referente, di: **“garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche al fine di conseguire una maggiore efficacia delle attività di controllo”**.

Un'altra importante funzione è perseguire l'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un'ottica di semplificazione e proporzionalità. La relazione illustrativa sottolinea che, sotto il profilo economico, la realizzazione di un sistema incentrato su una banca dati unica a livello nazionale, coordinata a livello centrale, è destinata a produrre significativi risparmi di spesa per l'Amministrazione centrale e per l'utenza.

Viene altresì prevista la funzione di procedere, ai sensi del sotto-criterio di cui al n. 6 della lettera b), come risultante dall'emendamento Alberto Manca 15.32, approvato in sede referente, **“alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri**

di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa".

Sempre in sede referente è stato approvato un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore sotto-criterio, che consiste nel: **“6-bis) garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli”** (vedi emendamento Zolezzi 15.22, come riformulato a seguito di parere favorevole condizionato della Commissione ambiente).

Il criterio di delega dettato dalla lettera in esame sembra nella sostanza finalizzato a superare e ampliare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in linea con il dettato del nuovo paragrafo 4 dell'art. 35 della direttiva 2008/98/CE (introdotto dalla direttiva 2018/851/UE) che prevede che “Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi” e che consente, agli stessi Stati membri, di “istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione”.

Di analogo tenore la disposizione introdotta dalla direttiva 2018/852/UE (paragrafo 3 del nuovo articolo 6-bis della direttiva 94/62/CE), secondo cui “Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio” che “può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE”.

Relativamente al succitato SISTRI, si ricorda che il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) ha codificato (negli articoli 188-bis e 188-ter3) un sistema informatico di tracciabilità dell'intera filiera dei rifiuti (il SISTRI appunto) finalizzato alla trasmissione e alla raccolta di informazioni su produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché alla predisposizione in formato elettronico di alcuni documenti tra i quali i registri di carico e scarico. Sin dalla fase di avvio del sistema (istituito con il D.M. 17 dicembre 2009, in attuazione dell'art. 14-bis del D.L. 78/2009, che aveva demandato al Ministero dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema, al fine di dare concreta applicazione alle norme introdotte nel corso della precedente legislatura), si sono verificati problemi che hanno indotto all'adozione di una serie di proroghe della data per la sua entrata in operatività, fino ad arrivare alla sua

3 Ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, è stato emanato il c.d. nuovo testo unico del SISTRI, contenuto nel D.M. 30 marzo 2016, n. 78, che tra l'altro ha abrogato il precedente testo unico di cui al D.M. 52/2011, che a sua volta aveva disposto la cessazione degli effetti del D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del sistema.

sospensione (disposta dall'art. 52, commi 1 e 2, del D.L. 83/2012). Con il D.M. 20 marzo 2013 sono stati poi stabiliti i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014; tuttavia con successivi provvedimenti di urgenza si è esteso il c.d. doppio binario (cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti, vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI) che dovrà concludersi non oltre il 31 dicembre 2018 (in virtù della proroga disposta dal comma 1134 della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017).

Riforma delle definizioni e delle classificazioni (lett. c))

La lettera c) prevede, quale criterio specifico di delega, la riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni (attualmente riportate negli articoli 183, 184 e 218 del D.Lgs. 152/2006), in attuazione delle nuove disposizioni dettate dalle direttive (art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2018/851/UE e art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2018/852/UE). La medesima lettera prevede altresì la modifica della disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

L'esigenza di uniformità è stata sottolineata nella risposta (fornita nella seduta del 23 marzo 2018) all'interrogazione 4-16852, ove si legge che “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fin dal mese di giugno 2016 ha avviato l'iter istruttorio concernente la definizione del decreto relativo alla definizione di criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'istruttoria si è svolta mediante lo studio di un campione rappresentativo dei regolamenti comunali che disciplinano la materia e dal quale è emersa l'assoluta disomogeneità degli stessi, di qui la necessità di individuare criteri applicabili nell'ambito dell'intero territorio nazionale”. Nella stessa risposta si legge che lo schema è in una fase di elaborazione pressoché definitiva e “prevede criteri quantitativi e qualitativi omogenei e verificabili su tutto il territorio nazionale”.

Riforma del sistema tariffario (lett. d))

Il criterio di cui alla lettera d) prevede la razionalizzazione e la disciplina del sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla direttiva rifiuti, e garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.

In proposito la lettera in esame richiama, infatti, le nuove disposizioni sulla gerarchia dei rifiuti (introdotte dalla direttiva 2018/851/UE) dell'art. 4, paragrafo 3, e dell'allegato IV-bis della direttiva 2008/98/CE, nonché gli obiettivi fissati dall'art. 1, paragrafo 12, della stessa direttiva

Si segnala, sotto il profilo della formulazione del testo, che il riferimento normativo all'articolo 1, paragrafo 12, della direttiva andrebbe più correttamente riformulato come riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, punto 12.

L'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE dispone che “Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV-bis o altri strumenti e misure appropriati”. Tale allegato contiene infatti alcuni esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

L'art. 1, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2018/851/UE prevede, in particolare, i seguenti obiettivi aggiuntivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani, che dovranno essere aumentati, in peso: almeno al 55% entro il 2025, almeno al 60% entro il 2030 ed almeno al 65% entro il 2035.

Vengono inoltre fornite le seguenti indicazioni da rispettare:

1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio “chi inquina paga”;

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica previsto, in favore delle regioni, dall'art. 3, commi 24 e seguenti, della L. 549/1995.

Con riferimento ai primi due punti, nella relazione illustrativa viene ricordato che “gli studi condotti sulle misure economiche per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti (...) hanno evidenziato che c'è una significativa correlazione tra i quantitativi di rifiuti conferiti e l'ammontare del corrispettivo/tributo pagato per l'erogazione del servizio”. Riguardo al tributo per il conferimento in discarica (anche noto come “ecotassa”), la relazione illustrativa sottolinea che l'introduzione del tributo rispondeva “ad obiettivi ambientali tesi a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti, il riciclo e il recupero degli stessi. Tuttavia, l'evoluzione della normativa ambientale succedutasi nel tempo, con l'introduzione di nuovi obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo o con l'introduzione dell'obbligo preventivo di trattamento del rifiuto indifferenziato prima del conferimento in discarica, rendono necessaria una revisione delle aliquote e

dei criteri di fondo da applicare a tale strumento economico di politica ambientale”.

Riforma della disciplina *end of waste* (lett. e))

La lettera e) prevede che la riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE), avvenga nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero/riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto;

In proposito la relazione illustrativa evidenzia che “si rende necessario, anche alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato, chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale, nel caso in cui lo stesso sia stato sottoposto ad una operazione di recupero/riciclo cd. “incompleta”, distinguendolo dal caso in cui il rifiuto venga riprocessato direttamente in un ciclo produttivo in sostituzione di una materia prima vergine. Si ritiene opportuno, pertanto, chiarire quali siano le operazioni di riciclaggio o di recupero che generano un *end of waste* ai sensi dell'articolo 6 della direttiva”.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare, sul territorio nazionale, la cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”.

Si fa riferimento al disposto dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione europea o a livello nazionale, consente agli Stati membri di “decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali”.

Sul punto vale la pena ricordare che con nota n. 10045 del 1° luglio 2016, il Ministero dell'ambiente aveva confermato il potere, in capo alle regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in sede di rilascio delle autorizzazioni, quindi “caso per caso”. Successivamente, però, con la sentenza n. 1229/2018, il Consiglio di Stato ha negato che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto potere alcuno di «declassificazione» del rifiuto in sede di autorizzazione. Al fine di pervenire ad una soluzione, nella seduta del 19 aprile 2018 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno (n. 18/46/SRFS/C5) per chiedere al Governo di proporre una modifica normativa esplicita in grado di consentire alle regioni di decidere le singole casistiche di *end of waste*.

Nella risposta all'interrogazione 5-00187, nella seduta del 19 luglio 2018 il rappresentante del Governo ha sottolineato, tra l'altro, che, in seguito all'emanazione della citata sentenza, si “ritiene necessario un intervento normativo che disciplini le modalità – alternative all'emanazione di

specifici decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi – attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto «caso per caso». Tale intervento consentirà la massima diffusione dell'istituto dell'End of Waste, l'attuazione dei principi europei in materia di economia circolare e «società del recupero e riciclo», il rispetto della gerarchia dei rifiuti”.

3) ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuto regolate dal D.M. 5 febbraio 1998 (che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

Si ricorda in proposito che, all’interno dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (che contiene le disposizioni in materia di *end of waste*), vi è una disposizione transitoria secondo cui, nelle more dell'adozione di uno o più decreti ministeriali volti a disciplinare i criteri e i casi di cessazione della qualifica di rifiuto, “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210”.

Si valuti l’opportunità di fare riferimento non solo al D.M. 5 febbraio 1998 ma anche agli altri provvedimenti che attualmente regolano la materia, al fine di consentire ai decreti delegati di intervenire in maniera compiuta sull’intera disciplina transitoria attualmente applicata.

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale.

Promozione del mercato di beni riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili (lett. f))

La lettera f) prevede che i decreti delegati, al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, siano finalizzati anche a prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili.

Si tratta di un tema che è oggetto di alcune proposte di legge presentate nella presente legislatura (C. 56, C. 978 e C. 1065), delle quali le Commissioni riunite VIII e X hanno iniziato l’esame nella seduta del 27 settembre 2018.

Miglioramento della qualità dei rifiuti organici raccolti e trattati, nonché dei processi di gestione (lett. g))

Al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, nonché di attuare la nuova disciplina

europea dei rifiuti organici (introdotta dall'art. 1, paragrafo 19, della direttiva 2018/851/UE), la lettera g) prevede che i decreti delegati introducano misure atte a favorire:

- la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento;
- l'implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo anche sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti e l'attuazione delle previsioni dell'art. 35, comma 2, del D.L. 133/2014.

Si ricorda che l'art. 35, comma 2, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto-legge Sblocca Italia) contiene disposizioni finalizzate ad una ricognizione degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 7 marzo 2016, recante "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni".

Il nuovo articolo 22 della direttiva 2008/98/CE (risultante dalla riscrittura operata dal succitato paragrafo 19) della direttiva 2018/851/UE) prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2023, assicurino che i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti. Lo stesso articolo prevede che gli Stati membri adottino misure volte a: incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità; incoraggiare il compostaggio domestico; e promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.

Nella relazione illustrativa, come anche nel criterio di cui alla lettera g), viene sottolineato che è "necessario istituire un sistema di certificazione del processo di trattamento dei rifiuti organici per garantire la qualità in tutte le fasi del processo. Infine, è necessario prevedere *standard* adeguati sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti organici che possono essere ammessi al trattamento di riciclaggio, al fine di garantire la qualità del processo e dei prodotti ottenuti". Per effetto dell'emendamento Zolezzi 15.24, approvato in sede referente, entro tale criterio è stato anche inserito quello per cui il legislatore delegato deve prevedere: "**che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale**". È stato altresì approvato un ulteriore emendamento (Zolezzi 15.26), che ha aggiunto il seguente criterio: "**g-bis) prevedere che i rifiuti**

aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, rispettanti gli standard europei per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di conteggiare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi”.

Riforma della disciplina della prevenzione della produzione dei rifiuti (lett. h))

Nel prevedere la riforma della disciplina della prevenzione della produzione dei rifiuti in attuazione delle disposizioni dettate dalle nuove direttive sui rifiuti e sugli imballaggi (n. 2018/851 e n. 2018/852), la lettera h) fissa come criterio specifico di delega quello di disciplinare anche:

- la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino (nonché per effetto dell'emendamento Alberto Manca 15.34) “**e lacuale**” e la gestione degli stessi una volta a terra;

La relazione illustrativa evidenzia che la normativa vigente è carente su tale punto ed auspica quindi l’inserimento, nella disciplina nazionale, di uno specifico articolo dedicato ai rifiuti dispersi nell’ambiente marino.

Si fa notare che il problema dei rifiuti marini è fondamentalmente un problema di riduzione delle materie plastiche, che rappresentano circa l’85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano.

Assume quindi rilevanza la comunicazione, adottata dalla Commissione UE nel contesto del piano d’azione per l’economia circolare in data 16 gennaio 2018, intitolata “Strategia europea per la Plastica nell’economia circolare”. Le principali azioni proposte includono misure per rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030, affrontare la questione delle microplastiche e delle oxo-plastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti (cosmetici, vernici, detersivi, etc.) e frenare il consumo di plastica monouso e il *marine litter* (attraverso una proposta legislativa). Tale ultima proposta è stata adottata il 28 maggio 2018 dalla Commissione europea: si tratta della proposta di direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (COM(2018) 340 final).

Occorre, poi, ricordare che alcune iniziative sono state già adottate a livello nazionale. Si ricordano, in particolare, i commi 543-548 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che anticipano, almeno in parte, i contenuti della direttiva proposta dalla Commissione europea. Tali commi dettano infatti disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. *cotton fioc*, in materiale biodegradabile e compostabile, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non

contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione - con decorrenze differenziate - per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

Si ricorda altresì l'art. 27 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), che ha previsto l'individuazione (da parte del Ministro dell'ambiente) di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo, tramite appositi accordi di programma.

- le attività di riutilizzo considerandole un'attività non oggetto di autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi.

La relazione illustrativa sottolinea che per favorire la prevenzione dei rifiuti sarà necessario prevedere una disciplina delle attività di riutilizzo dei prodotti che esuli dalle autorizzazioni ambientali, non essendo a questa fattispecie applicabile la normativa rifiuti. Tali semplificazioni dovranno, comunque, garantire un adeguato sistema di contabilizzazione dei flussi in ingresso in tali attività economiche.

Riordino dell'elenco dei rifiuti (lett. i)

La lettera *i*) prevede, quale criterio specifico di delega, che il riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo (che deve essere effettuato in attuazione delle norme dettate in materia dalla direttiva 2018/851/UE) avvenga anche provvedendo all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 e alla decisione 2014/955/UE.

Come ricordato anche dalla relazione illustrativa, in data 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha adottato:

- il regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha sostituito l'allegato III (relativo alle caratteristiche di pericolo per i rifiuti) della direttiva 2008/98/CE (recepito nell'ordinamento nazionale dall'allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- e la decisione 2014/955/UE, la quale ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti (recepito nell'ordinamento nazionale dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) provvedendo, in particolare, alla riscrittura di tale elenco.

Tali disposizioni europee, essendo contenute in atti che hanno diretta applicazione nell'ordinamento nazionale, sono entrate in vigore alla data prevista negli atti citati, vale a dire il 1° giugno 2015 (le modifiche operate dal regolamento (UE) n. 2017/997 invece, per quanto disposto dall'art. 2 del medesimo provvedimento, a decorrere dal 5 luglio 2018).

Prima dell'entrata in vigore delle predette disposizioni europee, con il D.L. 91/2014 (lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 13) è stata inserita,

all'inizio dell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, una premessa (articolata in sette paragrafi, numerati da 1) a 7)) che ha introdotto ulteriori disposizioni sulla classificazione dei rifiuti e sulle modalità per stabilire la pericolosità del rifiuto, entrate in vigore (per espressa previsione del comma 5-bis dell'art. 13 del medesimo decreto-legge) decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia a far data dal 18 febbraio 2015.

Poiché l'introduzione di tali disposizioni ha suscitato una serie di problemi applicativi e di compatibilità con la normativa europea, le stesse sono state soppresse dall'art. 9 del D.L. 91/2017 e sostituite da un semplice richiamo alle predette regole europee.

Razionalizzazione delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto (lett. l))

La lettera l), in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, prevede quale criterio di delega una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una lunga serie di indicazioni che, in estrema sintesi, sono volte a perseguire la semplificazione dei procedimenti amministrativi (punto 1) e a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione (punto 3). Ulteriori indicazioni riguardano l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo e la previsione di adeguati poteri sostitutivi (punto 9), il rispetto delle competenze delle autonomie speciali (punto 10) nonché la necessità di fare chiarezza su quali funzioni siano normative e quali non normative e sul regime giuridico degli atti attuativi (punti 2 e 4).

Indicazioni ancora più articolate sono finalizzate a fissare criteri specifici per l'attribuzione delle funzioni allo Stato, alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane, nonché ai Comuni (punti 5-8).

Si tratta di criteri di delega che paiono orientati ad una riscrittura integrale degli articoli 195-198 che costituiscono il capo II (Competenze) del titolo I della parte IV (dedicata alla gestione dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006.

Con riferimento alle competenze statali, viene in particolare prevista l'attribuzione allo Stato della fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale (numero 5.2). Al proposito durante la sede referente è stato approvato l'**emendamento Zolezzi 15.27** che ha inserito dopo le parole "in riferimento" le seguenti "**ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti e**". Si prevede, inoltre, l'istituzione di una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa di quella regionale, con la individuazione di obiettivi, flussi,

criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali (punto 5.4). Anche la funzione di monitoraggio e verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione viene attribuita allo Stato (punto 5.5).

Tra le disposizioni vigenti, l'unica disposizione che sembra incidere sui piani regionali è quella di cui alla lettera m) dell'art. 195 del D.Lgs. 152/2006 che affida allo Stato "la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali" con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per il coordinamento dei piani stessi.

Si fa inoltre notare che la definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni (contemplato come criterio di delega dal punto 5.3) conferma quanto già attualmente prevista dalla lettera b-bis) del citato art. 195.

Con riferimento alle competenze delle Regioni, viene configurata come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori pur nel rispetto del principio di leale collaborazione, la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale (punto 6.1). Tale criterio è rafforzato dall'indicazione circa la necessità di prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, nonché sulla istituzione e concreta operatività dei relativi enti di governo (numero 6.2), **fatta salva la facoltà di cui all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (vedi a quest'ultimo riguardo l'emendamento approvato Giglio Vigna 15.49).

Tali indicazioni sembrano quindi puntare ad un rafforzamento del ruolo della Regione nella stesura e nell'attuazione del piano regionale rispetto a quanto prevede attualmente l'art. 196 del D.Lgs. 152/2006.

Le lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 196 si limitano infatti ad affidare alle regioni "la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti" e la "delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali (fissate dallo Stato), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati".

Il numero 6.3, come modificato per effetto dell'emendamento Zolezzi 15.28, approvato nella nuova formulazione dovuta al parere favorevole e condizionato della Commissione ambiente, inoltre prevede di: **"assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad**

esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso”.

Con riferimento alle competenze delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, il punto 7.1 prevede la possibilità che l'organizzazione del servizio (da intendersi di gestione dei rifiuti) sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio. Mentre il punto 8.1 prevede il mantenimento, in capo ai Comuni, delle sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto della *governance*.

Sia il punto 7.2 che il punto 8.2 prevedono poi che si provveda a specificare quali funzioni in materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali, rispettivamente per province/città metropolitane (all'interno di un coordinamento con le previsioni della legge n. 56/2014) e comuni.

Si ricorda in proposito che per l'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, sono funzioni fondamentali dei comuni “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”.

L'articolo 14, comma 27, stabilisce inoltre per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, anche delle suddette funzioni. L'applicazione di tale disposizione è stata rinviata più volte e, da ultimo, in base all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è stata prorogata al 31 dicembre 2018.

L'articolo 197 del D.lgs. 152/2006 prevede che alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, mentre l'art. 198 disciplina le competenze dei comuni stabilendo, tra l'altro, che i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Occorre ricordare (con riferimento alle previsioni del punto 7.1) che l'art. 200 del D.lgs. 152/2006 dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale secondo criteri finalizzati, tra l'altro, al superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

Modalità di emanazione dei decreti delegati (comma 2)

In base al comma 2, i decreti delegati in questione sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico.

Per il decreto di attuazione della direttiva in materia di imballaggi è altresì previsto che il citato concerto, ai fini della proposta, riguardi anche il Ministro della salute.

Limitatamente ai contenuti attuativi del comma 1, lettera i), cioè relativamente al riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo degli stessi, il comma in esame prevede che lo schema di decreto delegato sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del disegno di legge in esame, poiché le direttive di cui trattasi sono elencate nell'allegato A, gli schemi dei decreti delegati per il loro recepimento dovranno essere trasmessi anche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti.

Da ultimo, si noti che in Commissione referente è stato approvato l'emendamento Vignaroli 15.37, con parere favorevole condizionato della Commissione ambiente, volto a introdurre in fine un ulteriore criterio di delega consistente nel: **“l-bis. disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come ad esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che originano tali rifiuti”**.

Articolo 16

(Attuazione della direttiva UE/2017/2108 in materia di sicurezza per le navi passeggeri)

L'**articolo 16** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Il comma 1 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* prevedono criteri volti all'adeguamento:

- delle disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, con lo scopo di uniformare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi.

La direttiva (UE) 2017/21084 si propone di mantenere un elevato livello di sicurezza e, pertanto, di fiducia dei passeggeri, migliorando le previsioni già contenute nella direttiva 2009/45/CE. La direttiva (UE) 2017/2108, tra l'altro, ha escluso dal campo di applicazione della direttiva 2009/45/CE le navi da passeggeri nuove inferiori ai 24 metri, che in tal modo, rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991. La relazione illustrativa sottolinea come si renda quindi necessario adeguare anche le norme del citato regolamento di sicurezza, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi passeggeri, evitando possibili disparità di trattamento che possano minare la sicurezza e la competitività della flotta.

I criteri di delega di cui alle lettere *c)* e *d)* dispongono la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative (che devono consistere nel

4 La direttiva (UE) 2017/2108 ha modificato la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, che ha codificato e refuso la precedente direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

pagamento di una somma da 500 a 15.000 euro) efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di sicurezza di navi da passeggeri, al fine di allineare l'ordinamento nazionale a quanto richiesto dalla direttiva europea, con attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative al Corpo delle Capitanerie di porto (lettera e).

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 17

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri)

L'**articolo 17** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2109](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, finalizzata a **incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave**, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

Il **comma 1** dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le **lettere a), b) e c)** impongono al Governo, per finalità di coordinamento ordinamentale:

di apportare modifiche e integrazioni ai seguenti atti:

- al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012, che ha recepito alcuni aspetti della direttiva 2010/65/UE;
- al decreto legislativo n. 196 del 2005, emanato in attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale in ordine all'impiego dei sistemi di identificazione automatica AIS e della rete AIS nazionale. Il Sistema di Identificazione Automatica (AIS) consente di monitorare la posizione ed altre rilevanti informazioni delle imbarcazioni in prossimità dotate di Transponder AIS. Normalmente i *plotter* cartografici hanno la capacità di elaborare questi dati e quindi sono in grado di rappresentare sulla carta la posizione di queste imbarcazioni, insieme ad altre rilevanti informazioni quali la rotta, la velocità, il nome, l'MMSI⁵, il tipo, le dimensioni ecc...

⁵ Il codice MMSI è un numero di 9 cifre che identifica univocamente l'imbarcazione nelle trasmissioni radio di bordo.

di abrogare, con nuova formulazione della relativa disciplina, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

Le **lettere d)** ed **e)** impongono poi al Governo di prevedere:

- misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;
- sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive del pagamento di una somma da euro 500 a euro 15.000 in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri delle Comunità e di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

In proposito si deve rilevare che la lettera c) richiamata nel principio di delega in esame contiene il riferimento all'abrogando DM del 1999. Tale DM reca una serie di obblighi al cui rispetto sono tenute le società che assumono la responsabilità dell'esercizio di una nave passeggeri. In particolare il DM (art. 4) impone a tutte le unità da passeggeri in partenza da porti nazionali che effettuano viaggi di distanza superiore a venti miglia di rilevare determinate informazioni relative alle persone. L'articolo 6 prevede, poi, che tali società debbano disporre di un sistema per la registrazione dei passeggeri e, designare un responsabile per la registrazione dei passeggeri e per la conservazione e la trasmissione di tali informazioni in caso di emergenza o in seguito ad un incidente. *Con riguardo alla formulazione della disposizione sarebbe opportuno chiarire a quali "violazioni" ci si riferisca, così da poter più puntualmente individuare gli "ulteriori" illeciti amministrativi da sanzionare con la pena pecuniaria da 500 a 15.000 euro.*

La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative dovrà essere attribuita al Corpo delle Capitanerie di porto (**lett. f)**).

Il **comma 2** stabilisce che i decreti delegati sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 18

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea)

L'**articolo 18** reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2110](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un **sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro**⁶ da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

Il **comma 1** individua i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110.

La direttiva (UE) 2017/2110 mira a garantire la sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea definendo un livello comune di sicurezza in ambito comunitario per evitare distorsioni della concorrenza. Detta direttiva abroga la direttiva 1999/35/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE in ragione dei progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo da parte degli Stati di approdo previsto dalla direttiva 2009/16/CE nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione del *memorandum* d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.

In particolare:

- le **lettere a) e b)** prevedono criteri volti all'adeguamento delle disposizioni vigenti in ambito di sicurezza del trasporto passeggeri di linea (ro-ro da passeggeri e unità veloci) - per il quale è previsto un sistema di ispezioni periodiche con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 di recepimento della direttiva 1999/35/CE, ora abrogata e delle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, che reca attuazione alla direttiva 2009/16/CE sulla sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a

⁶ Secondo le **definizioni** fornite dalla recepita direttiva con "nave ro-ro da passeggeri" si intende una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta più di dodici passeggeri; mentre con "unità veloce da passeggeri" si intende un'unità, quale definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 74 (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare), che trasporti più di dodici passeggeri.

bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (c.d. direttiva *Port State Control*).

La relazione illustrativa sottolinea in proposito che il fatto che la direttiva 1999/35/CE ha determinato modifiche al codice della navigazione, introducendo l'obbligo per gli Stati membri di condurre le inchieste sui sinistri marittimi in accordo con il "*casualty investigation code*" dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), rende necessario abrogare gli articoli da 1 a 13, 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2001 per la parte inerente il regime ispettivo. Inoltre, in materia di investigazione sui sinistri marittimi, disciplinata dalla direttiva 2009/18/CE recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE, l'istituzione dell'organismo investigativo che svolge inchieste sui sinistri marittimi con le finalità attualmente attribuite anche all'inchiesta formale crea una sovrapposizione ingiustificata con l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione, che pertanto va abrogato;

- le **lettere c) e d)** prevedono criteri per la predisposizione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di condizioni di sicurezza, di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, con attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative al Corpo delle Capitanerie di porto.

Il sistema sanzionatorio, infatti, previsto dall'articolo 17 del decreto n. 28 del 2001 - che sarà abrogato - deve essere rivisto in funzione dei nuovi requisiti introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2110.

Il **comma 2** definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi. Questi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche, alimentari, forestali e del turismo.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In sede referente, questo articolo **non** è stato modificato.

Articolo 19

(Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti)

L'articolo 19 inerisce al recepimento della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla **protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti**, con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione).

Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al **6 febbraio 2018**, tanto ciò è vero che risulta già avviata contro l'Italia la [procedura di infrazione 2018 2044](#), rispetto alla quale il 17 maggio 2018 è stata comunicata all'Italia la [messa in mora](#) formale.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al provvedimento, **la direttiva in oggetto ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni** in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Più nel dettaglio, **i principi e criteri direttivi specifici prevedono (comma 1):**

l'introduzione delle **modifiche ed integrazioni necessarie al D.Lgs. 230/1995**, recante disposizioni per il recepimento non solo di tre delle direttive sulle radiazioni ionizzanti ora abrogate dalla richiamata direttiva 2013/59/Euratom (ossia le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom), ma anche di altre direttive Euratom relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili (vedi *infra*) (**lett. a**));

l'**abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili** e, in particolare, dei decreti legislativi 187/2000 e 52/2007, di recepimento delle altre due direttive abrogate (ossia, rispettivamente, le direttive 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom) (**lett. a**));

il **coordinamento** tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (**lett. a**));

il **rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti**, tenendo conto di criteri

ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom), b) fermo restando quanto previsto dall'art. 104 del D.Lgs. 230/1995 in materia di controllo sulla radioattività ambientale (vedi *infra*) **(lett. b)**);

se già previsto dalla normativa nazionale vigente, il **mantenimento delle misure di protezione** dei lavoratori e della popolazione **più rigorose** rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom **(lett. c)**);

la **revisione dei requisiti circa le informazioni ai pazienti**, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose **(lett. d)**);

l'introduzione di una identificazione, nonché l'aggiornamento, dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte (lett. *d*) e *e*));

la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi **(lett. f)**). A questo criterio, per effetto dell'**emendamento** Spadoni 19.1. – approvato in sede referente con il parere favorevole della Commissione lavoro – si è aggiunto quello per cui “**f-bis) nella predisposizione del sistema di controlli, di cui al Capo II della direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche**”;

la **revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale (lett. g)**) e la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti **(lett. h)**);

l'adozione di un **nuovo Piano Nazionale Radon** che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione **(lett. i)**).

Il [Piano nazionale Radon](#), predisposto nel 2002 da una Commissione del Ministero della salute, è un piano pluriennale di prevenzione, coordinato a livello nazionale, per azioni volte alla riduzione del rischio connesso all'esposizione della popolazione italiana al radon, come previsto dall'Accordo tra Ministro della salute, regioni e province autonome sul documento “[Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati](#)” del 27 settembre 2001. Successivamente, nel 2005, la Direzione per la prevenzione sanitaria del Ministero della salute, insieme al Centro nazionale di prevenzione delle malattie, ha avviato un progetto che, rispetto al predetto Piano, si concentra sulla [riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia](#).

Infine, si dispone (**comma 2**) che **i decreti delegati** di cui al comma 1 **sono adottati senza modificare la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente** (previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti).

Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

In Italia, il controllo della radioattività ambientale è regolato dal D.Lgs. 230 del 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, che recepisce la Direttiva 89/628/Euratom, la Direttiva 90/641/Euratom e la Direttiva 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

In particolare, l'articolo 104 stabilisce che il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente, il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale è esercitato dal Ministero della Salute e fornisce indicazioni sul sistema dei controlli che viene articolato in reti di sorveglianza regionali e reti di sorveglianza nazionali. La gestione delle reti regionali è effettuata dalle singole Regioni, le quali debbono avvalersi, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, di strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati, inclusi quelli afferenti alle reti regionali. All'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sono affidate le funzioni di coordinamento tecnico delle reti nazionali, sulla base delle Direttive dei due Ministeri, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità dei prelievi e delle misure, nonché la diffusione dei dati rilevati e la trasmissione dei dati alla Commissione europea in ottemperanza al Trattato Euratom.

Al fine di dare indirizzi precisi, sui requisiti e sulla struttura delle reti di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 35 del Trattato Euratom, la Commissione europea ha emanato la Raccomandazione 2000/473/ Euratom, nella quale sono riportate indicazioni sulla struttura della rete, le matrici da sottoporre ad analisi, la periodicità dei campionamenti, i radionuclidi di interesse e le sensibilità analitiche.

Un'ulteriore raccomandazione da tenere in considerazione è la 2003/274/CE del 14 aprile 2003 sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva di taluni prodotti di raccolta spontanei – funghi, frutti di bosco, pesci d'acqua dolce, selvaggina – a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl. Anche se materia di tutela della salute, va citato il D.Lgs. n. 28 del 15 febbraio 2016 di attuazione della Direttiva 2013/51/Euratom, sulla tutela della

salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo dedicato alle radiazioni ionizzanti della "[Relazione sullo stato dell'ambiente \(Anno 2016\)](#)" del MATTM del 6 luglio 2017.

La Direttiva 2013/59/Euratom

La direttiva concerne, come indica l'articolo 1, le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti (con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione).

La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

I Capi I e II indicano, rispettivamente, l'oggetto e l'ambito di applicazione e le definizioni

Nel Capo III viene demandata agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, volto a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti (queste ultime sono quelle già presenti quando deve essere adottata una decisione sul controllo e per le quali non è necessaria o non è più necessaria l'adozione di misure urgenti). Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all'esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore - o dell'individuo della popolazione - considerando tutte le pratiche autorizzate.

Sono inoltre stabilite disposizioni relative alla formazione ed all'informazione dei lavoratori esposti, di quelli addetti alle emergenze e di quelli operanti nel settore dell'esposizione medica (Capo IV).

Con riferimento al principio della giustificazione, la direttiva, al Capo V, stabilisce che gli Stati membri devono applicare il medesimo con riferimento ad ogni nuova pratica che comporti un'esposizione a radiazioni ionizzanti. Al fine di rendere tale principio effettivo, si prevede l'obbligo, da parte di un operatore che intenda fabbricare, importare o esportare un prodotto a rischio, di fornire tutte le pertinenti informazioni alle autorità competenti. Sulla base di tali evidenze, lo Stato membro decide se l'uso previsto del prodotto di consumo sia giustificato.

Non è comunque giustificata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, mangimi per animali, cosmetici, giocattoli ed ornamenti personali; di tali prodotti è vietata l'importazione e l'esportazione. Sono inoltre vietate le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportino un aumento dell'attività che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Il medesimo Capo V reca disposizioni relative al controllo regolamentare, che consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Tali disposizioni prevedono, in particolare, una procedura di notifica - e relativi casi di esonero - prima dell'inizio della pratica presumibilmente rischiosa, la registrazione ovvero il rilascio di licenze per talune pratiche. Il rilascio di licenza deve essere comunque previsto per diverse attività, quali, ad esempio, la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari, le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.

I successivi Capi VI, VII e VIII recano disposizioni relative, rispettivamente, alle esposizioni professionali, alle esposizioni mediche ed a quelle pubbliche. Con riferimento all'esposizione pubblica, sono contemplati specifici interventi in casi di emergenza.

Il Capo IX è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) ed abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche ed alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi ed alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.

Ai sensi dell'articolo 106, il termine per il recepimento era fissato al 6 febbraio 2018.

Articolo 20

(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio)

L'articolo 20 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2017/821](#) che stabilisce **obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento** per gli importatori dell'Unione di alcune materie **prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio**, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia.

Il Regolamento (UE) 2017/821

L'utilizzo delle risorse naturali di minerali può dare origine, nelle zone di conflitto e ad alto rischio, a sfruttamento illecito dei proventi quando questi ultimi vanno a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli.

Con diverse risoluzioni⁷ il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello della legislazione statunitense sui minerali da conflitto e diverse sono state le sollecitazioni provenienti dalla società civile nella direzione di introdurre obblighi per gli operatori economici.

Nel quadro multilaterale e bilaterale internazionale le evoluzioni degli ultimi anni vanno nella direzione di una crescente responsabilizzazione degli attori economici nella catena di approvvigionamento, di pari passo con la collegata richiesta di adottare pratiche di dovuta diligenza (*due diligence*).

Nello specifico, il Consiglio europeo ha adottato e raccomandato di promuovere la [Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza nell'approvvigionamento dei minerali da zone di conflitti o ad alto rischio](#), del maggio 2011 così come i Principi-guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani, del luglio dello stesso anno, richiamano la responsabilità delle imprese e il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali in caso di zone di conflitto e situazioni instabili.

Il regolamento risponde, dunque, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il **nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali**, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli

⁷ 7 ottobre 2010, 8 marzo 2011, 5 luglio 2011, 26 febbraio 2014.

importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

A tal fine, il regolamento prevede l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, ed impone loro obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo.

A tale fine il Regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio (articolo 1).

Più in dettaglio, gli obblighi per gli importatori dell'Unione di minerali o metalli, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, riguardano:

- la conformità della loro attività rispetto al dovere di diligenza (articolo 3),
- gli obblighi per gli importatori di metalli** (articolo 4).

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono, in particolare: adottare e **comunicare con chiarezza** ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla **propria strategia di approvvigionamento**, integrandola con i principi già contenuti in materia nelle [Linee guida dell'OCSE](#) sul dovere di diligenza (allegato II); affidare ad alti dirigenti, se l'importatore non è persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo, e di conservare i documenti relativi per almeno cinque anni; rafforzare le proprie relazioni con i fornitori; istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce, agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore. Sia per quanto riguarda i minerali, sia per quanto riguarda i metalli, gestire un sistema di **catena di custodia o di tracciabilità** attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni documentate:

- per quanto riguarda i minerali: descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo; nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione; paese d'origine dei minerali; quantità estratte e date dell'estrazione, se disponibili, espresse in volume o in peso; qualora i minerali siano originari di zone di conflitto o ad alto rischio, informazioni aggiuntive, quali la miniera di origine, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, oneri e diritti versati;
- per quanto riguarda i metalli, la descrizione degli stessi, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo; il nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione; il nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione; i paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie; l'adozione di sistemi di gestione del rischio (articolo 5).

In particolare, gli importatori dell'Unione dei minerali **devono individuare e valutare i rischi di effetti negativi** sulla loro catena di approvvigionamento minerario, conformemente Linee guida dell'OCSE, nonché prevedere la possibilità di **risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione**

del rischio. Il Regolamento prevede anche la sospensione temporanea degli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio.

la realizzazione di *audit* da parte di soggetti terzi (articolo 6).

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli affidano a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di *audit*, che hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore dell'Unione nella catena di approvvigionamento;

specifici obblighi attinenti le attività di comunicazione (articolo 7).

Il regolamento prevede, inoltre, obblighi per gli Stati membri e la designazione di una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del Regolamento (articolo 10).

Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, svolgendo adeguati controlli *ex post* e sono chiamate a promuovere un approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto.

Nello specifico, gli obblighi dell'autorità competente sono:

impostare un sistema adeguato di controlli, realizzando i controlli *ex post* sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionali allo scopo di garantire che questi adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7 del Regolamento (articolo 3 e 11);

fornire alla Commissione un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili nella relazione annuale (articolo 8);

assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento (articolo 10);

conservare la documentazione relativa ai controlli *ex post* degli importatori responsabili (articolo 12);

assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni tra le autorità competenti di altri Stati membri e con le rispettive autorità doganali e con la Commissione, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e le norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16 (articolo 13);

notificare all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare in caso d'infrazione del Regolamento (articolo 16).

Entro il 30 giugno (di ogni anno) gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del Regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti, e sulle relazioni relative agli *audit* svolti da soggetti terzi. Entro il 1° gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del Regolamento (articolo 17).

Più nel dettaglio, **i principi e criteri direttivi specifici prevedono (comma 1):**

a) la designazione del **Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente** responsabile dell'applicazione effettiva ed

uniforme del Regolamento in esame, nonché dell'esecuzione dei controlli *ex post* finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, con le rispettive autorità doganali e le altre autorità competenti degli SM;

b) la definizione delle **modalità dei controlli *ex post*** in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento;

c) l'istituzione presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un **Comitato per il coordinamento delle attività** per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento, composto da rappresentanti delle diverse Amministrazioni coinvolte;

d) la **previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate** alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) la **destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie** previste dall'emanando decreto legislativo all'attuazione delle **misure di controllo** di cui alla lettera *b*), nella misura di almeno il 50 per cento dell'importo complessivo.

In relazione all'attuazione della norma di delega in commento, la relazione tecnica, allegata al disegno di legge, evidenzia che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità nazionale (L. n. 196/2009), è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati. La norma testé citata dispone infatti che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Questo articolo, in sede referente, **non** è stato modificato.

Articolo 21

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE)

L'**articolo 21** inerisce alla [direttiva \(UE\) 2018/844](#) (che modifica le direttive 2010/31/UE, sulla **prestazione energetica nell'edilizia**, e 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

La **direttiva (UE) 2018/844** – entrata in vigore il 9 luglio 2018 e composta di 5 articoli – si pone come obiettivo generale quello di **promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici**, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il termine di recepimento è il 10 marzo 2020.

In particolare, nei considerando della Direttiva viene evidenziato l'impegno dell'Unione di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990. L'Unione si è altresì impegnata a elaborare un **sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050** e al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione.

In tale prospettiva, si provvede ad un **riesame delle disposizioni fondamentali** contenute nella **direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica** e della **direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia**.

Peraltro, **la direttiva in esame interviene anche in ragione** del fatto che la Direttiva 2010/31/UE ha prescritto alla Commissione di procedere a una **revisione** della stessa entro il 1° gennaio 2017, alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione.

L'**articolo 1** della direttiva **modifica ed integra dunque in più punti la Direttiva 2010/31/UE**.

In primis, vengono trasferite le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine- per fronteggiare rischi di incendi e attività sismica e migliorare l'efficienza energetica - previste nella Direttiva 2012/27/UE all'interno della Direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

A tal fine, si introduce nella Direttiva 2010/31/CE un nuovo articolo *2-bis* che disciplina la **strategia di ristrutturazione a lungo termine**. L'articolo sostituisce la disciplina in materia già contenuta nell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE, che viene quindi contestualmente modificato dall'**articolo 2** della direttiva in commento. In particolare, le azioni per la realizzazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine già contenute nell'articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE vengono ora trasposte, estese e precisate nel nuovo articolo *2-bis* della Direttiva 2010/31/CE.

La **finalità** della Strategia è **ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050**, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Le azioni che devono essere comprese nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine comprendono, in base alla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, ottenibili per fasi. La nuova Direttiva integra tale disposto, stabilendo, tra l'altro, che all'interno delle Strategie nazionali possa essere contemplata **l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici**.

Nella strategia ogni Stato membro deve fissare una **tabella di marcia** in vista dell'**obiettivo di lungo termine per il 2050** di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto al 1990.

La tabella deve includere **tappe indicative**, con misure e indicatori di progresso misurabili, per il 2030, il 2040 e il 2050 in relazione al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione.

Il nuovo articolo 2-*bis* impone altresì agli Stati membri di facilitare l'accesso a **meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni**, tra i quali l'uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "*one-stop-shop*".

Nel *Considerando n. 16*) della Direttiva, si afferma che gli SM dovrebbero, in particolare, incoraggiare la concessione di prestiti ipotecari rivolti all'efficienza energetica per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere partenariati pubblico-privato o contratti facoltativi di rendimento energetico.

Ogni Stato membro deve effettuare una consultazione pubblica sulla Strategia in questione prima della sua presentazione alla Commissione UE e può ricorrere alla propria Strategia per **far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica** e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici.

L'articolo 1 della Direttiva in esame interviene sulla disciplina, contenuta nell'articolo 6 della Direttiva 2010/31/UE, sui requisiti minimi di prestazione energetica degli **edifici di nuova costruzione**, introducendovi la previsione che gli Stati membri debbono altresì garantire che, **prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili**. I sistemi alternativi ad alta efficienza vengono ora genericamente richiamati e non recano più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.

Parimenti, per quanto concerne gli **edifici oggetto di ristrutturazione importante**, l'articolo 1 della Direttiva qui in esame, attraverso una novella all'articolo 7 della Direttiva 2010/31/UE, prescrive che gli Stati membri incoraggino **sistemi alternativi ad alta efficienza**, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e **prendano in**

considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.

Anche l'articolo 8 della Direttiva 2010/31/UE, concernente l'**ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi tecnici per l'edilizia**, viene **integrato** dall'articolo 1 della Direttiva in esame con nuove previsioni, concernenti la **mobilità elettrica e l'indicatore degli edifici all'intelligenza**. L'obiettivo dell'indicatore è quello di "sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe assicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate"(considerando n. 30).

In primis, gli Stati membri debbono introdurre l'obbligo di installare laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, nei nuovi edifici, **dispositivi autoregolanti** che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. **Negli edifici esistenti** l'installazione dei dispositivi autoregolanti è richiesta **al momento della sostituzione dei generatori di calore**, sempre laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Per ciò che concerne la **mobilità elettrica** e l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, gli Stati membri devono prevedere **semplificazioni anche amministrativo-autorizzatorie all'installazione di tali punti di ricarica**.

Inoltre, negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, la Direttiva prevede che gli Stati membri provvedano all'installazione di almeno un **punto di ricarica e di infrastrutture di canalizzazione**, per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. La previsione opera laddove il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o ne sia adiacente e, nel caso di ristrutturazioni importanti, la ristrutturazione riguardi il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio o del parcheggio. Gli SM devono inoltre stabilire i requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri possono escludere dalle previsioni sopra indicate gli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, da esse occupati.

Per quanto riguarda gli **edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti** con più di dieci posti auto, gli Stati membri devono assicurare l'installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici. La previsione opera laddove il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o ne sia adiacente e, nel caso di ristrutturazioni importanti, la ristrutturazione riguardi il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio o del parcheggio.

Sono indicate casistiche **specifiche di esclusione dalle previsioni** di cui sopra, tra le quali la presentazione di domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021, o laddove il costo delle installazioni di ricarica e di

canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio.

Per ciò che concerne l'automazione degli edifici, la Commissione viene delegata ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, un atto delegato integrativo della Direttiva in esame ed istitutivo di un **sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza**, con la definizione di un indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con la quale esso dev'essere calcolato, in conformità dell'allegato I-bis della Direttiva in esame che fissa il "quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all'intelligenza".

L'articolo 10, paragrafo 6, della Direttiva 2010/31/UE, concernente gli incentivi finanziari destinati a migliorare l'efficienza energetica, viene anch'esso modificato al fine di introdurre **specifici criteri in base ai quali Stati membri debbono ancorare le rispettive misure finanziarie** in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti.

Inoltre, le banche dati degli attestati di prestazione energetica devono consentire la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici (nuovo paragrafo 6 e 6 bis dell'articolo 10 della Direttiva 2010/31/UE).

L'articolo 1 della direttiva in esame **modifica** poi la disciplina dell'**ispezione degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento dell'aria** di cui, rispettivamente, all'**articolo 14 e all'articolo 15 della Direttiva 2010/31/UE**.

Gli SM devono prevedere, in particolare, **ispezioni periodiche** degli impianti di riscaldamento e degli impianti di condizionamento d'aria, anche laddove tali impianti siano combinati con impianti di ventilazione di ambienti con potenza nominale utile superiore a 70 KW.

Viene altresì introdotto l'obbligo per gli SM di stabilire i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli **edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW** per gli impianti di riscaldamento e per gli impianti di condizionamento dell'aria anche combinati con impianti di ventilazione **siano dotati di sistemi di automazione e controllo** entro il 2025. Gli Stati membri sono poi facoltizzati a stabilire i requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con: a) la funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione; b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

Gli edifici **non residenziali dotati di sistemi di automazione e controllo** e gli edifici **residenziali** dotati delle funzionalità di monitoraggio continuo e di regolazione, di cui sopra, sono esentati dalle ispezioni periodiche.

Con una novella all'articolo 19, all'articolo 23 e all'articolo 26 della testé citata direttiva, si prevede poi che la Commissione – assistita da un Comitato (come consentito dal Reg. UE n. 182/2011) – valuti la **Direttiva 2010/31/UE** entro il 1° gennaio 2026, alla luce dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo, Alla

Commissione viene demandato in particolare il compito di valutare la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati di cui agli art. 5 e 8 (calcolo dei livelli ottimali di prestazione energetica in funzione dei costi e adozione di sistema comune facoltativo di predisposizione degli edifici all'intelligenza), e 22 (adeguamento al progresso tecnico dei criteri di calcolo della prestazione energetica degli edifici) della Direttiva del 2010. In proposito vengono soppressi gli articoli 24 e 25 della Direttiva del 2010 sulla revoca della delega e sulle obiezioni agli atti delegati.

Con l'introduzione di un nuovo articolo 19-*bis* all'interno della Direttiva del 2010 si prevede la conclusione, da parte della Commissione, prima del 2020, di uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un **passaporto facoltativo di ristrutturazione** degli edifici complementare agli attestati di prestazione energetica.

Viene novellato l'articolo 20, paragrafo 2 della Direttiva del 2010, relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici sugli attestati di prestazione energetica. Si specifica ora che gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici (*one-stop-shop*) e le informazioni debbono concernere anche la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili

Ai sensi dell'articolo 4, la Direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2018 (ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.U.E).

Infine, viene modificato l'Allegato I della Direttiva del 2010/31/UE sui criteri e la metodologia di calcolo della prestazione energetica di un edificio. Essa è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per **tutte le seguenti attività: riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia**. Nel testo originario si faceva riferimento al solo riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento).

Il termine di recepimento è il **10 marzo 2020**.

Tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici. Accanto a questo criterio il disegno di legge prevedeva espressamente la finalità di "minimizzare gli oneri a carico della collettività, **anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico**". Tuttavia la parte del comma 1, che recava questa modalità con cui conseguire tale minimizzazione, è stata **soppressa** (in virtù dell'approvazione in sede referente dell'**emendamento** Giglio Vigna, 21.3, su parere favorevole condizionato della Commissione Attività produttive).

La **relazione illustrativa** al disegno di legge di delegazione evidenzia che, secondo le stime della Commissione, il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (dopo l'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva nella successiva direttiva 2010/31/UE) la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione. Di qui l'*input* all'intervento normativo in esame.

In recepimento della [direttiva 2010/31/UE](#) in materia di [certificazione energetica degli edifici](#), con l'articolo 6 del [decreto-legge n.63/2013](#), è stato introdotto l'**attestato di prestazione energetica degli edifici (APE)** che sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica. Il nuovo attestato è in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Il **1° ottobre 2015** sono infatti entrati in vigore i decreti ministeriali attuativi della misura (S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio).

Sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, l'**articolo 5 del D.L. n. 63/2013**, ha introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 l'articolo 4-*bis* (edifici ad energia quasi zero) il quale prevede che:

- a partire **dal 31 dicembre 2018**, gli **edifici di nuova costruzione** occupati da **pubbliche amministrazioni** e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici **scolastici**, devono essere edifici **a energia quasi zero**;
- **dal 1° gennaio 2021** la disposizione è estesa a **tutti gli edifici di nuova costruzione**.

La norma citata ha altresì introdotto la previsione della definizione - con decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2014 - del **Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero** da trasmettersi alla Commissione europea. Il Piano d'azione comprende, tra l'altro: le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese quelle sulle misure nazionali per l'uso delle fonti rinnovabili; l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici, di casi specifici per i quali non si applica l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione di essere ad energia quasi zero; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.

Il **Decreto interministeriale 19 giugno 2017** ha approvato il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero».

la [Direttiva 2012/27/UE](#) è stata recepita a livello nazionale con il [Decreto Legislativo 102/2014](#), successivamente modificato e integrato dal [D.Lgs. n. 141/2016](#). Il D.Lgs. contiene una serie di misure eterogenee per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. In via sintetica, per ciò che qui rileva si ricorda:

- la previsione di interventi per una **migliore e più trasparente misurazione e fatturazione** dei consumi energetici (anche attraverso l'ausilio di contatori intelligenti evoluti), con l'attribuzione all'ARERA di adottare provvedimenti in tal senso (articolo 9, modificato dal [D.Lgs n. 141/2016](#) e, successivamente dal [D.L. n. 244/2016](#), cd. Milleproroghe);
- il potenziamento dell'efficacia del **meccanismo dei certificati bianchi**, attraverso la **revisione delle relative linee guida**, realizzata con il [D.M. 11 gennaio 2017](#) e del **conto termico**, quali misure per l'attuazione del regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla [direttiva 2012/27/UE](#) (articolo 7). Si segnala, in proposito, l'adozione del **nuovo conto termico 2.0**, con il [D.M. 16 febbraio 2016](#), il quale aggiorna la **disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica** e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al previgente D.M. 28 dicembre 2012. Il nuovo conto termico trova applicazione per le domande presentate dal 31 maggio 2016.
- l'istituzione del **Fondo per l'efficienza energetica**, finalizzato a dare **supporto alla riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione** ed agli interventi per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi (articolo 15 e D.M. attuativo 22 dicembre 2017).
- le norme per la **diffusione delle informazioni e per la formazione** sull'uso efficiente dell'energia di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini inclusive delle modalità di utilizzo di strumenti incentivanti (articoli 12-14).

Il D. Lgs. n.102 del 2014 prevede specifiche misure per la **promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici (articolo 4)** e, in particolare, il **programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico** (articolo 5). In tali misure, si inserisce anche l'adeguamento dei criteri e delle procedure per l'acquisto di **beni e servizi delle PP.AA.** centrali ai **requisiti minimi di efficienza** energetica (articolo 6).

Anche a tal fine il D.Lgs. ha previsto l'istituzione di una **cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica**, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La cabina di regia si può avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra gli obiettivi principali, quello di **coordinare l'attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale** (articolo 4). Il D.M. 9 gennaio 2015 ha disciplinato le "modalità di funzionamento della cabina di regia".

In particolare, l'**articolo 4 del D.Lgs. n. 102/2014** ha demandato all'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), elaborazione di una **proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati**, e la sottoposizione del documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata.

A novembre 2015 è stata adottata dall'ENEA la [Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale](#).

L'articolo 5 ha demandato al MISE la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con le seguenti finalità:

- riqualificare almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa,
- conseguire un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014- 2020 di almeno 0,04 Mtep.

Al fine di predisporre il citato programma, le PP.AA. centrali devono presentare annualmente, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, sulla base di appropriate diagnosi energetiche o con riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'attestato di prestazione energetica.

Il D.M. 16 settembre 2016, attuativo dell'articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 102/2014, reca le “ *Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale*”.

In attuazione dell'art. 16, comma 3 del D.M. sono state realizzate delle [Linee Guida al "Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale \(PREPAC\)"](#).

Il [Decreto interministeriale 31 maggio 2018](#) ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).

Infine, si ricorda che il **potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici** è perseguito dal legislatore nazionale anche attraverso un apposito **regime di detrazioni fiscali** per tali interventi.

Il citato [Decreto legge n. 63/2013](#) ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali, portandolo dal 55% al **65%**. Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla [Legge n.147/2013](#) (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 ([articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014](#)) e dalla legge di stabilità per il 2016([articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015](#)), con la **Legge di bilancio 2017** ([legge n. 232/2016](#)) e, infine con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 3 della [legge n.205 del 2017](#)), la quale ha **prorogato** la misura delle aliquote agevolate delle detrazioni in caso di

ristrutturazioni edilizie e di interventi per il **risparmio energetico** degli edifici, introducendo alcune modifiche: in particolare sono stati potenziati i *bonus* per gli interventi antisismici e per le riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Articolo 22

(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010)

L'**articolo 22** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2017/1938](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la **sicurezza dell'approvvigionamento di gas** e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

In particolare, la relazione illustrativa evidenzia che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 fa riferimento, in primo luogo, all'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, all'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo, alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.

Il Regolamento (UE) 2017/1938

Il regolamento (UE) 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, che rappresenta uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione COM (2015) 80 *final* del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento (che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, rispetto al quale intende migliorare le azioni di prevenzione e di mitigazione) introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza (*shortage*) di gas causata da **interruzioni nelle forniture** o da una **domanda straordinariamente elevata**, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione. Il regolamento dispone misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, permettendo l'adozione di **misure eccezionali** da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese **misure di solidarietà di ultima**

istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas.

A tali fini, il Regolamento, all'art. 3, attribuisce la sicurezza dell'approvvigionamento di gas alla **responsabilità condivisa** delle **imprese di gas naturale**, degli **Stati membri**, in particolare attraverso le autorità competenti, e della **Commissione**, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza, prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'autorità competente. È istituito (art. 4) un **gruppo di coordinamento del gas** (GCG), presieduto dalla Commissione e volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare rappresentanti delle rispettive autorità competenti, dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia»), dell'ENTSOG e degli organi rappresentativi del settore interessato e di quelli dei pertinenti clienti. Il GCG assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni: a) la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza; b) tutte le informazioni importanti della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione; c) le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate; d) il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione; e) gli scenari nazionali, regionali e dell'Unione e le prove per determinare il grado di preparazione; f) la valutazione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza, la coerenza tra i vari piani e l'attuazione delle misure ivi contemplate; g) il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza dell'Unione, con le parti contraenti della Comunità dell'energia e con altri paesi terzi; h) l'assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.

Sono inoltre definiti i c.d. **Standard di approvvigionamento di gas**: l'art. 6 prevede infatti che l'autorità competente prescriva alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in ciascuno dei casi seguenti: a) **temperature estreme** per un periodo di picco di sette giorni che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni; b) un periodo di trenta giorni di **domanda di gas eccezionalmente elevata** che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni; c) un periodo di trenta giorni in caso di **interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas** in condizioni invernali medie.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione le proprie definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che tali volumi di consumo rappresentano in tale Stato membro.

L'istituzione di *standard* di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzati è finalizzata a far fronte, come evidenziato nel *Considerando* n. 31, a situazioni come quella verificatasi nel gennaio 2009, a causa delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia. Tali standard tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di

servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti. Gli **standard di sicurezza** dell'approvvigionamento dovrebbero essere **stabili**, ai fini della certezza giuridica, e **chiari**, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale. Gli Stati membri dovrebbero definire misure che garantiscano, in modo efficace e proporzionato, la conformità delle imprese di gas naturale a tali standard, nonché la possibilità di stabilire sanzioni per i fornitori, qualora lo ritengano opportuno.

Il Regolamento adotta un **approccio a tre livelli**, che coinvolge, innanzitutto, le **imprese** di gas naturale pertinenti e il settore, in secondo luogo gli **Stati membri** a livello nazionale o regionale e, in terzo luogo, l'**Unione**. Si specifica infatti (cfr. *Considerando* n. 32) che, al fine di mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di interruzione dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è opportuno definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti.

In **primo luogo**, lo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza dovrebbe attuare in particolare tutte le misure previste dal suo piano di emergenza al fine di garantire l'approvvigionamento di gas ai propri clienti protetti nel quadro della solidarietà. Nel contempo tutti gli Stati membri che hanno introdotto un aumento dello standard di approvvigionamento dovrebbero ridurlo temporaneamente allo standard di approvvigionamento ordinario per rendere più liquido il mercato del gas, nell'eventualità che lo Stato membro che dichiara lo stato di emergenza indichi la necessità di un'azione transfrontaliera. Se queste due serie di misure non riescono ad assicurare l'approvvigionamento necessario, gli Stati membri direttamente connessi dovrebbero adottare **misure di solidarietà** per assicurare l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro in situazione di emergenza su richiesta di tale Stato membro.

Tali **misure di solidarietà** dovrebbero consistere nel garantire una riduzione o un'interruzione dell'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti, al fine di liberare i volumi di gas, nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente solidarietà.

A tale proposito, si precisa (v. *Considerando* n. 60) che l'obiettivo della salvaguardia della sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione “non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione”: quest'ultima, quindi, può intervenire in base al principio di **sussidiarietà** sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea. Collateralmente, il *Considerando* n. 39 specifica che i meccanismi di **solidarietà** (art. 13 del Regolamento) assicurano la **cooperazione** con Stati membri più vulnerabili e, allo stesso tempo, rappresentano una misura di ultima istanza che si applica solo in una situazione di emergenza e solo a condizioni restrittive. Pertanto, si specifica che se uno Stato membro ha dichiarato l'emergenza, è opportuno procedere con un approccio graduale e proporzionato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

In tale ottica, il regolamento **rafforza la cooperazione regionale** tra Stati membri, proponendo una stretta **cooperazione** tra gli stessi nell'elaborazione delle **valutazioni regionali dei rischi**, che saranno affrontati in **piani d'azione preventivi** e in **piani d'emergenza**, notificati dalla Commissione entro il 1° marzo 2019. Entro 4 mesi dalla notifica, la Commissione esamina tali piani tenendo conto dei pareri espressi su di essi dal GCG (articoli da 7 a 10 del Regolamento).

Il regolamento stabilisce anche **meccanismi di trasparenza** (art. 14 sullo scambio di informazioni) che riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione

L'art. 11 del Regolamento riconosce un **sistema proporzionato di gestione delle crisi e scambio di informazioni** basato su **tre livelli di crisi: preallarme** (qualora ci siano informazioni concrete, serie e affidabili che possa verificarsi un evento che rischi di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas innescando il livello di allarme o di emergenza); **allarme** (qualora un'interruzione dell'approvvigionamento di gas o una domanda di gas eccezionalmente elevata deteriori gravemente la situazione dell'approvvigionamento di gas, ma il mercato è ancora in grado di farvi fronte senza dover ricorrere a misure non di mercato); **emergenza** (qualora ci sia una domanda di gas eccezionalmente elevata, o grave interruzione o altro serio deterioramento dell'approvvigionamento di gas e tutte le misure di mercato sono state attuate ma l'approvvigionamento di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente. Quando l'autorità competente di uno Stato membro dichiara uno dei livelli di crisi, essa ne informa immediatamente la Commissione nonché le autorità competenti degli Stati membri cui lo Stato membro di tale autorità competente è direttamente connessa. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza, ne sono informati anche gli Stati membri nel gruppo di rischio. La Commissione dichiara: lo **stato di emergenza** a livello regionale o dell'Unione su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza; la **fine di un'emergenza** a livello regionale o dell'Unione se, dopo aver valutato la situazione, conclude che la dichiarazione dello stato di emergenza non è più giustificata.

Il **comma 2** chiarisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** enumera i **principi** e ai **criteri direttivi** che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega: si tratta, oltre che dei principi e criteri direttivi **generali** di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (per i quali si rinvia al commento relativo all'art. 1 del provvedimento), anche dei seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

a) **riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali**, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

In particolare, si fa riferimento alle disposizioni del **decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164**, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché del **decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93**, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

In particolare, si ricorda che il [D. Lgs. n. 164/2000](#), come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 93/2011, ha previsto:

- che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fossero stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale ([art. 8, comma 7](#))⁸;
- che il Ministero dello sviluppo economico provvedesse altresì alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas ([art. 28, comma 2](#))⁹;
- che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico potesse adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia¹⁰.

Il D. Lgs. n. [93/2011](#) ha poi previsto:

⁸ In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 25 giugno 2004, Approvazione della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, denominata "Procedura di emergenza climatica"

⁹ In attuazione di tale disposizione sono stati emanati: il [D.M. 26 settembre 2001](#), "Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas" e il [D.M. 12 dicembre 2005](#), Aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli.

¹⁰ In attuazione di tale disposizione sono stati emanati il [D.M. 29 settembre 2006](#) (con il quale sono state adottate le misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno) e il [D.M. 7 gennaio 2009](#), Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas.

- l'emanazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di atti di indirizzo e l'adozione degli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori (art. 1, comma 1)¹¹;
- la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un **piano di azione preventivo** e di un **piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale**, in attuazione degli [articoli 5 e 10 del regolamento UE](#)¹²;

Nell'imminenza dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1938, alla luce della necessità di adottare misure atte a garantire - a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale - la copertura del fabbisogno previsto, il MISE ha aggiornato i vigenti Piano di azione preventiva e Piano di emergenza (emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 93/2011, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 994/2010, che ora il Regolamento (UE) 2017/1938 ha abrogato), con l'emanazione del **D.M. 18 ottobre 2017**, contenente il [Piano di Azione Preventiva del sistema italiano del gas naturale](#) (All. 1), nonché il [Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale](#) (All. 2).

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle **misure di solidarietà** in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

Si ricorda in proposito che l'art. 13 prevede, in caso di richiesta, da parte di uno Stato membro, di applicazione di una misura di solidarietà, che lo Stato membro direttamente connesso allo Stato membro richiedente o, se questo lo prevede, la sua autorità competente oppure il gestore di sistemi di trasporto o di distribuzione adottati, per quanto possibile senza creare situazioni pericolose, le misure necessarie per garantire che l'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti

¹¹ In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 18 ottobre 2013, Termini e condizioni per un servizio di peak shaving, durante il periodo invernale dell'anno termico 2013-2014.

¹² In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 19 aprile 2013, *Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale*. Il successivo D.M. 13 settembre 2013 ha introdotto la possibilità di ricorrere all'apporto delle infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, tra le misure non di mercato attivabili in caso di emergenza, mediante l'utilizzo di stoccaggi di GNL con funzione di «peak shaving», ossia come sostegno alla capacità di punta massima giornaliera richiesta dal sistema nazionale del gas in condizioni di freddo eccezionali.

nel quadro della solidarietà nel suo territorio sia ridotta o interrotta nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente assicura che il volume di gas in questione sia effettivamente fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel proprio territorio.

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza;

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del citato art. 13 del Regolamento, la solidarietà è prestata sulla base della **compensazione**. Lo Stato membro richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Tale equa compensazione copre almeno: a) il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente; b) tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza; c) il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.

d) previsione di **sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive** applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (per i quali si rinvia al commento relativo all'art. 1 del provvedimento).

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda infine che rientrano proprio tra gli obiettivi al 2030 della [nuova Strategia energetica nazionale 2017\(SEN\)](#)¹³, in coerenza con il Regolamento (UE) 2017/1938:

- la **diversificazione delle fonti di approvvigionamento**, attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti e con lo sviluppo di nuove infrastrutture di importazione, sia via gasdotto, che GNL, realizzate da soggetti privati;

¹³ La Strategia energetica nazionale rappresenta [lo](#) strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, adottata dal Governo nel mese di novembre 2017.

- il miglioramento della flessibilità del sistema nazionale rispetto alle fonti di approvvigionamento;
- il miglioramento del margine di sicurezza in caso di elevati **picchi di domanda**;
- il coordinamento dei piani di emergenza nazionali con quelli degli altri Paesi che sono collegati al medesimo corridoio di approvvigionamento fisico, come previsto dal nuovo regolamento europeo sulla sicurezza del sistema del gas, stabilendo anche possibili misure di solidarietà tra Stati Membri.

Il medesimo documento richiama il Regolamento (UE) 2017/1938 anche con riferimento alle **misure relative alla solidarietà** tra gli Stati Membri in caso di gravi problemi di approvvigionamento, le quali si dovranno basare su un efficiente sistema di trasporto del gas anche al fine di far transitare volumi provenienti da differenti rotte di approvvigionamento verso i mercati europei in crisi. L'Italia ha l'opportunità - si evidenzia nel documento - di:

- differenziare la provenienza degli approvvigionamenti al sistema nazionale ai fini della propria sicurezza e di quella degli altri mercati europei, che potranno usufruire, non soltanto in caso di crisi, di altre fonti;
- ottenere benefici economici dalla possibilità che il gas possa transitare verso altri Paesi europei, siano essi dovuti alla crescente liquidità, alle tariffe di transito verso altri *hub* oppure agli accordi economici stipulati per fornire solidarietà ad altri Stati Membri.

Questo articolo, in sede referente, **non** è stato modificato.

Articolo 22-bis

(Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche))

Il 21 maggio 2012 è stata stipulata una convenzione tra alcune parti sociali (la Confederazione delle cooperative agricole e la federazione dei lavoratori dei trasporti) in Europa e dei datori di lavoro del settore della pesca, volta ad attuare una precedente convenzione del 2007 in materia di lavoro nella pesca, conclusa presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La direttiva 159 è volta a rendere vincolanti nell'ambito dell'UE i contenuti di tale convenzione, secondo procedure contemplate nei Trattati.

Il recepimento di tale direttiva, originariamente non prevista nel disegno di legge di delegazione europea, vi è **stato introdotto per effetto dell'articolo aggiuntivo** Galizia 22.0.1, approvato in sede referente in una versione riformulata in ossequio al parere favorevole condizionato della Commissione agricoltura.

In **via di estrema sintesi**, la direttiva si presenta come una ratifica della convenzione del 2012, la quale a sua volta fa carico agli Stati membri di prevedere che:

- i. i lavoratori della pesca abbiano almeno 18 anni di età e siano sottoposti ad adeguati accertamenti medici;
- ii. le navi da pesca siano dotate sempre di un equipaggio adeguato sotto il profilo della sicurezza e di un comandante competente;
- iii. sia prevista una precisa disciplina dell'orario di lavoro con l'indicazione dei massimi orari (comunque non oltre le 24 ore nell'arco di 72) e dei riposi dovuti;
- iv. sia previsto il rimpatrio per i lavoratori il cui rapporto di lavoro scada o cessi anticipatamente;
- v. sia vietato ai servizi privati del mercato del lavoro di impedire l'assunzione dei pescatori;
- vi. siano previste adeguate norme di sicurezza, anche in materia di vitto e alloggio sulle navi; nonché adeguate norme di tutela della salute sul lavoro.

L'articolo aggiuntivo introdotto reca quali principi e criteri direttivi specifici quelli di assicurare condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori della pesca promuovendo anche la parità salariale tra uomo e donna e il contrasto di ogni forma di discriminazione.